

NEXTAM PARTNERS SICAV

Società di investimento open-ended registrata in Lussemburgo

PROSPETTO

15 Novembre 2021

INTRODUZIONE

NEXTAM PARTNERS SICAV (il “Fondo”) è stata costituita su iniziativa di Nextam Partners SGR S.p.A., con sede legale in Via Torquato Tasso 1, 20123, Milano, Italia.

Il Fondo è un fondo multicomparto iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo in conformità con la Parte I della legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche (la “**Legge del 2010**”). Tale iscrizione non è da considerarsi un’approvazione da parte di qualsivoglia autorità di vigilanza della qualità dei titoli offerti e detenuti dal Fondo. Ogni dichiarazione discordante è da considerarsi non autorizzata e illegale.

Nessun soggetto è autorizzato a fornire informazioni o a rendere dichiarazioni diverse da quelle contenute nel presente prospetto (il “**Prospetto**”) o nei documenti qui citati, liberamente consultabili.

Il presente Prospetto è valido esclusivamente se accompagnato dai documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) più recenti, dalla relazione annuale e dall’ultima relazione semestrale pubblicata, se successiva alla relazione annuale. Tali documenti formano parte integrante del presente Prospetto.

Il Prospetto non può essere usato ai fini di offerta e promozione di vendita nei paesi

e nelle circostanze in cui tali offerte o promozioni non siano autorizzate.

In particolare, le azioni del Fondo non sono state registrate in conformità con qualsivoglia disposizione legale in materia di valori mobiliari applicabile negli Stati Uniti d’America (“**Stati Uniti**” o “**USA**”) e non possono essere oggetto di offerta negli Stati Uniti o nei loro territori o in qualsivoglia possedimento o area soggetto alla giurisdizione statunitense né a soggetti definiti “U.S. Person”.

Il consiglio di amministrazione del Fondo (“**Consiglio di Amministrazione**”) si assume la responsabilità dell’accuratezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto alla data di pubblicazione.

Il presente Prospetto può essere di volta in volta aggiornato con modifiche significative. Di conseguenza, si invitano gli azionisti a informarsi presso il Fondo in merito alla pubblicazione di versioni più aggiornate del Prospetto.

Si raccomanda ai sottoscrittori di avvalersi di una consulenza professionale sulle leggi e i regolamenti (per esempio in materia di tassazione e controllo dei cambi) applicabili alla sottoscrizione, all’acquisto, al possesso e alla vendita di azioni nel proprio paese di origine, di residenza o di domicilio.

SOMMARIO

GESTIONE DEL FONDO.....	3
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO	4
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO	6
POLITICA E RESTRIZIONI D'INVESTIMENTO	7
FATTORI DI RISCHIO	21
VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	26
NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI	30
GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E COMMISSIONI	35
TASSAZIONE.....	41
INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI	43
LIQUIDAZIONE DEL FONDO, LIQUIDAZIONE E FUSIONE DEI COMPARTI.....	45
APPENDICE I DESCRIZIONE DEI COMPARTI	47
<i>NEXTAM PARTNERS – FLEX AM</i>	48
APPENDICE II INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE COMMISSIONI DI PERFORMANCE	50

GESTIONE DEL FONDO

Consiglio di Amministrazione

Fabio Pavone

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Conducting Officer
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
14, Allée Marconi
L-2120 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Luc Courtois

Avvocato
NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à.r.l.
2, rue Jean Bertholet
L-1233 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Jean-François Laffineur

Chief Operating Officer
BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
14, Allée Marconi
L-2120 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Sede legale:

5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

Società di gestione

**BG FUND MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.**
14, Allée Marconi
L-2120 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Consiglio di amministrazione della società di gestione

Mario Andrea Beccaria
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Responsabile Divisione Asset Management
BANCA GENERALI S.p.A.
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
Italia

Alex Schmitt
Avvocato
Bonn & Schmitt
148, Avenue de la Faiencerie
L-1511 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Marylène Alix
Direttore Generale
BG FUND MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
14, Allée Marconi
L-2120 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Alfonso Pipino
Direttore finanziario
BANCA GENERALI S.p.A.
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
Italia

Britta Jaegde-Crott
Senior Relationship Manager
PATRIMUNDI 1869
6, Avenue Pescatore
L-2324 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Conducting Officer della società di gestione

Marylène Alix
Direttore Generale
BG FUND MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
14, Allée Marconi
L-2120 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

**Banca depositaria,
Amministrazione del
Fondo e Conservatore del
registro**

Marco D’Orazio
Chief Investment Officer
BG FUND MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
14, Allée Marconi
L-2120 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Fabio Pavone
Conducting Officer
BG FUND MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
14, Allée Marconi
L-2120 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Società di revisione



Ernst & Young
35 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Lussemburgo

Consulenti legali

NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.
2, Rue Jean Bertholet,
L-1233 Lussemburgo
Lussemburgo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO

Informazioni generali

NEXTAM PARTNERS SICAV (nel prosieguo il “Fondo” o la “Società”), è una società d’investimento open-ended (*Société d’investissement à capital variable*) costituita con durata illimitata in Lussemburgo il 2 aprile 2007 in conformità alla Legge del 2010 e alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche (la “Legge del 1915”).

In particolare, è soggetta alle disposizioni della Parte I della Legge del 2010 concernente gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) come definiti nella direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (“Direttiva OICVM”), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Lo statuto del Fondo (“Statuto”) è stato pubblicato nel *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (“Mémorial”) il 30 aprile 2007 ed è stato depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo. Tali documenti sono disponibili per la consultazione presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo ed è possibile ottenerne copia dietro richiesta e pagamento dei diritti di segreteria.

Il Fondo è iscritto nel *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo al numero B126927.

La sede legale del Fondo si trova in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Capitale

Il capitale del Fondo è in qualsiasi momento pari alle attività nette ed è rappresentato da azioni interamente liberate senza di valore nominale.

Il capitale minimo ammonta a EUR 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila euro).

Le variazioni di capitale saranno effettuate *ipso jure* e senza l’obbligo di rispettare le misure in materia di pubblicazione e iscrizione nel *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo come prescritto per gli aumenti e le riduzioni di capitale delle società per azioni.

La valuta di valutazione può variare a seconda dei comparti del Fondo e la valuta di consolidamento è l’euro.

Descrizione dei comparti

Il Fondo è strutturato come multicomparto, ossia comprende diversi comparti, ciascuno avente attività e passività specifiche e una propria politica d’investimento. Pertanto, ogni diversa classe di azioni rappresenta un comparto. Tale struttura offre all’investitore il vantaggio di poter scegliere tra diverse classi di azioni con la possibilità di passare da una classe all’altra gratuitamente e su richiesta.

Ciascun comparto è responsabile unicamente delle proprie passività, dei propri impegni e dei propri obblighi. I comparti sono indipendenti uno dall’altro nei loro rapporti con gli azionisti.

Il dettaglio delle azioni dei comparti offerte agli investitori è riportato nell’Appendice 1 “Descrizione dei comparti” (“**Dettagli dei comparti**”).

Poiché non si tratta di un elenco esaustivo, il Consiglio di Amministrazione può lanciare altri comparti e classi di azioni, può di volta in volta modificare, dandone preavviso agli azionisti, le politiche d’investimento e le procedure di negoziazione delle azioni, aggiornando il presente Prospetto e pubblicando un avviso sul sito web della Società di Gestione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di liquidare una o più classi di azioni o comparti, nel qual caso gli investitori saranno informati mediante pubblicazione di un avviso sul sito web della Società di Gestione e il Prospetto sarà aggiornato.

POLITICA E RESTRIZIONI D'INVESTIMENTO

Disposizioni generali

L'obiettivo del Fondo è quello di offrire agli azionisti un facile accesso ai diversi mercati di valori mobiliari garantendo al contempo il rispetto del principio della ripartizione del rischio. Ai sensi delle disposizioni legali, i valori mobiliari acquistati sono quotati su borse valori ufficiali o negoziati su mercati regolamentati, operanti regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico. Inoltre, il Fondo farà regolare uso di tecniche e strumenti su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nonché sugli strumenti finalizzati alla copertura dei rischi valutari. Per ulteriori dettagli su tali restrizioni e rischi si rimanda al Capitolo 5. "Fattori di rischio e processo di gestione del rischio", inoltre i rischi specifici di ciascun comparto sono descritti nei Dettagli dei comparti, contenenti altresì la politica d'investimento di ciascun comparto.

La Società di Gestione e i Gestori agli Investimenti esamineranno i rischi inerenti alla sostenibilità (aspetti ambientali, sociali e di governance) nelle decisioni di investimento, nonché continuativamente nella gestione degli investimenti esistenti. Salvo diversa indicazione riportata tra i Dettagli dei comparti per uno specifico Comparto, le decisioni di investimento di ogni Comparto non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Restrizioni d'investimento

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato le seguenti restrizioni relative all'investimento delle attività del Fondo e alle sue operazioni. Tali restrizioni e politiche possono essere di volta in volta modificate dal Consiglio di Amministrazione se e laddove lo ritenga opportuno nel migliore interesse del Fondo, nel qual caso il presente Prospetto verrà aggiornato.

Le restrizioni d'investimento imposte dalla legge lussemburghese devono essere rispettate dai singoli comparti. Le restrizioni di cui al paragrafo 1. punti (D) e (E) sono applicabili al Fondo in generale.

1.1.1 Investimento in valori mobiliari e attività liquide

(A) (1) Il Fondo investirà in:

- (i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su borse valori di Stati membri dell'Unione europea (UE), di Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e di qualunque Stato ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'obiettivo di investimento di ciascun comparto (ciascuno di essi, uno "**Stato Ammissibile**"); e/o
- (ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su altri mercati regolamentati, regolarmente operanti, riconosciuti e aperti al pubblico negli Stati Ammissibili ("**Mercato Regolamentato**"); e/o
- (iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché le condizioni di emissione contengano un impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa valori o altro Mercato Regolamentato (un "**Mercato Ammissibile**") e tale ammissione venga conseguita entro un (1) anno dall'emissione; e/o
- (iv) quote di OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo di cui alla direttiva OICVM ("**OIC**") ammissibili ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera e) della Direttiva OICVM¹, situati o meno in

¹ Per essere ammissibili ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera e) della Direttiva OICVM, tali altri OIC:

- (i) non potranno investire in attività illiquide (quali materie prime e immobili) in linea con l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva OICVM;
- (ii) saranno vincolati da norme concernenti la segregazione dei patrimoni, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario equivalenti a quelle previste dalla Direttiva OICVM, in linea con l'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), punto ii) della stessa;
- (iii) il regolamento o l'atto costitutivo del fondo contengano una restrizione in base alla quale non oltre il 10% del patrimonio degli OIC può essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o di altri OIC, in linea con l'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della Direttiva OICVM;

uno Stato membro dell'UE, purché:

- tali OIC siano stati autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda che essi siano soggetti a una vigilanza riconosciuta dall'autorità di vigilanza lussemburghese come equivalente a quella prevista dalla legislazione dell'UE e che sia garantita una sufficiente cooperazione tra le varie autorità;
 - il livello di protezione agli azionisti degli altri OIC sia equivalente a quello previsto per gli azionisti degli OICVM, e in particolare le norme concernenti la segregazione dei patrimoni, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla Direttiva OICVM;
 - l'attività di tali altri OIC sia esposta in rendiconti annuali e semestrali per permettere una valutazione delle attività e passività, dei profitti e delle operazioni durante il periodo di riferimento;
 - non oltre il 10% del patrimonio degli OICVM o degli altri OIC di cui si prospetta l'acquisizione possa, conformemente all'atto costitutivo, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o di altri OIC; e/o
- (v) i depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza inferiore ai dodici (12) mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o, in caso contrario, che tale ente si attenga a norme prudenziali riconosciute dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF") come equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell'UE; e/o
- (vi) strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a un regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato tra quelli sopra citati ai punti (i) e (ii), e/o strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati "over-the-counter" ("**derivati OTC**"), a condizione che:
- lo strumento sottostante sia tra quelli previsti dalla presente sezione 1. (A) (1), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui i comparti possono investire in conformità ai propri obiettivi d'investimento;
 - le controparti delle operazioni relative ai derivati OTC siano istituiti sottoposti a vigilanza prudenziale e appartengano alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza lussemburghese;
 - i derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e che possano essere venduti, liquidati o chiusi tramite un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro fair value su iniziativa del Fondo.

Salvo diversamente indicato nei Dettagli dei comparti per qualsiasi comparto specifico, il Fondo investirà in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio, come descritto più dettagliatamente nella sezione "4. Derivati, tecniche e altri strumenti"; e/o

- (vii) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato, se l'emissione o l'emittente di tali strumenti sono essi stessi regolamentati ai fini della protezione degli investitori e degli investimenti, e a condizione che tali strumenti:
- siano emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'UE o, nel caso di uno Stato Federale, da uno dei membri che compongono la federazione, oppure da un ente pubblico internazionale a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE; o
 - che siano emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati su un Mercato Regolamentato; o
 - che siano emessi o garantiti da un'istituzione soggetta a vigilanza prudenziale, in conformità ai criteri definiti dal diritto dell'UE o da un'istituzione sottoposta a, e che rispetti, regole prudenziali che la CSSF riconosca essere rigorose almeno quanto quelle previste dalla legislazione dell'UE; o
 - che siano emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza lussemburghese, a condizione che l'investimento in tali strumenti preveda una protezione dell'investitore equivalente a quella prevista dal primo, secondo e terzo capoverso, e a condizione

che l'emittente sia una società il cui capitale e riserve ammontino almeno a dieci milioni di euro (EUR 10.000.000) e che depositi e pubblici i rendiconti annuali in conformità alla quarta direttiva 78/660/CEE e successive modifiche, sia un'entità che, all'interno di un gruppo di società che include una o più società quotate, sia dedicata al finanziamento del gruppo o sia un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una "liquidity line" bancaria.

- (2) Inoltre, il Fondo può investire fino al 10% del valore patrimoniale netto di qualsivoglia comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al precedente punto (1).

(B) Ciascun comparto può detenere attività liquide accessorie;

- (C) (i) Ciascun comparto può investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo emittente (e nel caso dei titoli credit-linked, sia l'emittente dei titoli credit-linked sia quello dei titoli sottostanti).

I comparti non potranno investire più del 20% delle proprie attività nette in depositi presso la medesima entità. L'esposizione al rischio di una controparte di un comparto in un'operazione riguardante strumenti derivati OTC non può superare il 10% delle sue attività nette nel caso in cui la controparte sia un ente creditizio conforme con quanto stabilito al punto (1) (A) (1) (v) ovvero il 5% delle proprie attività nette in tutti gli altri casi.

- (ii) Inoltre, laddove un comparto detenga investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di entità emittenti che superino singolarmente il 5% del valore patrimoniale netto del comparto, il valore complessivo di detti investimenti non deve rappresentare più del 40% delle attività nette del comparto in questione;

Tale limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni relative ai derivati OTC effettuate con istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.

Fermi restando i singoli limiti stabiliti nel paragrafo (C) (i) i Comparti, non potranno combinare:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da una singola entità;
- depositi presso, e/o
- esposizioni derivanti da operazioni riguardanti strumenti derivati OTC effettuate con un'unica entità, superiori al 20% delle proprie attività nette.

- (iii) Il limite del 10% stabilito nel paragrafo (C)(i) sarà del 35% per quanto riguarda valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali o da uno Stato Ammissibile o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE.

- (iv) Il limite del 10% stabilito al paragrafo (C)(i) sarà del 25% nel caso di titoli di debito emessi da enti creditizi aventi sede legale in uno Stato membro dell'UE e soggetti, ai sensi di legge, ad una speciale supervisione pubblica allo scopo di tutelare i detentori di tali titoli di debito, purché l'importo derivante dalla loro emissione sia investito, secondo quanto prescritto dalle disposizioni di legge applicabili, in attività sufficienti a coprire le passività derivanti da detti titoli di debito durante l'intero periodo di validità di questi ultimi e che siano destinate al rimborso privilegiato del capitale e degli interessi maturati in caso di inadempienza dell'emittente.

Qualora un comparto investa più del 5% delle proprie attività nei titoli di debito di cui al punto precedente emesse da un solo emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l'80% del valore delle attività del comparto.

- (v) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi (C)(iii) e (C)(iv) non sono inclusi nel calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo (C)(ii).

I limiti di cui ai paragrafi (C)(i), (C)(ii), (C)(iii) e (C)(iv) non possono essere aggregati e, di conseguenza, il valore degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dalla medesima entità, in depositi presso o in strumenti derivati con detta entità, ai sensi dei paragrafi (C)(i), (C)(ii), (C)(iii)

e (C)(iv) non possono superare complessivamente il 35% del valore patrimoniale netto del singolo comparto.

Le società appartenenti allo stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, ai sensi di quanto stabilito dalla direttiva 83/349/CEE e successive modifiche, o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate come un'unica entità ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente paragrafo (C).

Un comparto può investire fino al 20% delle proprie attività nette in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito di uno stesso gruppo.

(vi) Fatti salvi i limiti stabiliti al paragrafo (D), i limiti di cui al presente paragrafo (C) saranno del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse dalla stessa entità laddove l'obiettivo della politica d'investimento di un comparto sia quello di replicare la composizione di un dato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese, purché:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un benchmark adeguato per il mercato cui si riferisce;
- l'indice venga debitamente pubblicato.

Ove giustificato da condizioni straordinarie, il limite stabilito al punto precedente viene aumentato al 35%, in particolare in mercati regolamentati in cui prevalgano determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, fermo restando che l'investimento fino al 35% è permesso esclusivamente in relazione a un solo emittente.

(vii) Qualora un comparto abbia investito, in conformità al principio della ripartizione dei rischi, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali o da uno Stato Ammissibile aderente all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, il Fondo può investire il 100% del valore patrimoniale netto di un comparto in tali valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, fermo restando che il comparto in questione è obbligato a detenere titoli di almeno sei emissioni diverse e che il valore dei titoli di ciascuna emissione non rappresenti più del 30% del valore patrimoniale netto del comparto.

Subordinatamente alla debita considerazione per il principio della ripartizione dei rischi, i comparti non sono tenuti a rispettare i limiti di cui al presente paragrafo (C) per un periodo di sei (6) mesi dalla data dell'autorizzazione e del lancio.

- (D) (i) Il Fondo non potrà acquisire azioni con diritto di voto che gli consentirebbero di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'organismo emittente;
- (ii) Il Fondo non potrà acquisire più del (a) 10% delle azioni senza diritto di voto di un solo emittente; (b) 10% del valore dei titoli di debito di un solo emittente; (c) 10% degli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente; e/o (d) 25% delle quote dello stesso organismo d'investimento collettivo. Tuttavia, i limiti di cui ai punti (b), (c) e (d) possono essere ignorati al momento dell'acquisizione qualora in quel momento non sia possibile calcolare l'importo lordo relativo ai titoli di debito o agli strumenti del mercato monetario, ovvero l'importo netto relativo ai titoli emessi.

I limiti stabiliti al paragrafo (D)(i) e (ii) non si applicano a:

- (i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dalle sue autorità locali;
- (ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualunque altro Stato Ammissibile;
- (iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE; o
- (iv) azioni detenute nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'UE, che investa le proprie attività principalmente in titoli di emittenti con sede legale in tale Stato, dove, ai sensi della legislazione di tale Stato, detta partecipazione rappresenti l'unico modo possibile per il comparto di

investire nei titoli degli emittenti di tale Stato, a condizione che, tuttavia, la politica di investimento della società sia conforme ai limiti stabiliti negli articoli 43, 46 e 48 (1) e (2) della Legge del 2010;

- (v) azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale di società controllate che svolgano unicamente per proprio o per loro conto, attività di management, di consulenza o di marketing nel paese dove tali controllate hanno la propria sede, relativamente al rimborso delle azioni dietro richiesta degli azionisti.
- (E) A meno che un comparto sia soggetto a un limite che gli consenta di investire solo il 10% delle sue attività nette in OICVM e/o OIC, ogni comparto può investire più del 10% del proprio valore patrimoniale netto in quote di OICVM o di altri OIC. Ai fini dell'applicazione del limite d'investimento, ciascun comparto di OIC multicomparto deve essere considerato un emittente separato purché sia garantito il principio della separazione degli obblighi dei vari comparti nei confronti di terzi. Si applicheranno i seguenti limiti:
- (i) Ciascun comparto potrà acquisire quote di OICVM e/o di altri OIC di cui al paragrafo (A)(iv), purché non più del 20% delle attività nette del comparto siano investite in quote di un singolo OICVM o altro OIC.
 - (ii) Gli investimenti in quote di OIC diversi dall'OICVM non potranno superare complessivamente il 30% delle attività nette di un comparto.
 - (iii) Nel caso in cui un comparto investa in quote di altri OICVM e/o OIC che sono gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da un'altra società collegata alla società di gestione (controllo o management in comune, o da significativa partecipazione diretta o indiretta), la società di gestione, o l'altra società, non potrà applicare commissioni di sottoscrizione o rimborso per conto degli investimenti dell'OICVM nelle quote degli altri OICVM e/o OIC.

Per quanto concerne gli investimenti sostanziali di un comparto in OICVM e altri OIC collegati al Fondo come descritto al paragrafo precedente, la commissione di gestione totale (al lordo di eventuali commissioni di performance) addebitata al comparto e all'OICVM o altro OIC in questione non dovrà superare il 4% delle relative attività nette gestite. Il Fondo indicherà nella sua relazione annuale il totale delle commissioni di gestione addebitate sia al comparto in questione sia all'OICVM e agli altri OIC in cui il comparto abbia investito nel periodo in esame.

- (iv) Il Fondo potrà acquisire fino al 25% delle quote dello stesso OICVM e/o di altri OIC. Tale limite può essere ignorato al momento dell'acquisizione qualora in quel momento non sia possibile calcolare l'importo lordo delle quote emesse. In caso di OICVM o di altri OIC multicomparto, tale restrizione è applicabile con riferimento a tutte le quote emesse dall'OICVM/OIC in questione, per tutti i comparti complessivamente.
 - (v) Gli investimenti sottostanti detenuti dall'OICVM o da altri OIC in cui i comparti investono non devono essere considerati ai fini delle restrizioni d'investimento di cui al precedente punto 1. (C).
- (F) Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere che gli investimenti di un comparto ("**Comparto che Effettua Investimenti Incrociati**") vengano effettuati in uno o più altri comparti. Qualsivoglia acquisizione di azioni di un altro comparto ("**Comparto Target**") da parte del Comparto che Effettua Investimenti Incrociati è soggetta alle seguenti condizioni (nonché alle condizioni eventualmente applicabili in conformità con il presente Prospetto):
- (i) il Comparto Target non potrà investire nel Fondo che Effettua Investimenti Incrociati;
 - (ii) il Comparto Target non potrà investire più del 10% delle proprie attività nette in OICVM (ivi inclusi altri comparti) o in altri OIC;
 - (iii) i diritti di voto associati alle azioni del Comparto Target sono sospesi durante l'investimento da parte del Comparto che Effettua Investimenti Incrociati; e
 - (iv) il valore delle azioni del Comparto Target detenute dal Comparto che effettua Investimenti Incrociati non viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione della conformità con il requisito di capitale minimo di EUR 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila euro).

- (G) In conformità alle condizioni stabilite nelle leggi e nei regolamenti lussemburghesi, il consiglio di amministrazione potrà, in qualunque momento lo ritenga opportuno e nella misura massima consentita dalle

leggi e dai regolamenti lussemburghesi applicabili, ma conformemente alle disposizioni del presente (i) creare comparti qualificantisi come OICVM feeder o OICVM master; (ii) convertire eventuali comparti esistenti in comparti di OICVM feeder o (iii) modificare l'OICVM master di uno dei propri comparti di OICVM feeder.

Gli OICVM feeder investiranno minimo l'85% delle proprie attività in quote di un altro OICVM master. Un OICVM feeder può detenere fino al 15% delle proprie attività in uno o più delle seguenti tipologie di investimenti:

- a) attività liquide accessorie ai sensi del paragrafo 3. II. 1. (B);
- b) strumenti finanziari derivati utilizzabili esclusivamente per finalità di copertura;
- c) beni mobili e immobili fondamentali per il proseguimento della sua attività.

Ai fini della conformità con l'articolo 42, comma 3 della Legge del 2010, l'OICVM feeder calcolerà la propria esposizione globale in relazione agli strumenti finanziari derivati associando la propria esposizione diretta di cui al punto b) con:

- l'esposizione effettiva dell'OICVM master agli strumenti finanziari derivati in proporzione all'investimento dell'OICVM feeder nell'OICVM master; o
- la potenziale esposizione globale massima dell'OICVM master agli strumenti finanziari derivati prevista dai regolamenti di gestione dell'OICVM master o dall'atto costitutivo in proporzione all'investimento dell'OICVM Feeder nell'OICVM Master.

1.1.2 Limitazioni d'investimento

- (A) Il Fondo non investirà in metalli preziosi né in certificati che li rappresentano.
- (B) Il Fondo non potrà effettuare operazioni riguardanti materie prime né relativi contratti.
- (C) Il Fondo non acquisterà né venderà immobili o eventuali opzioni, diritti o interessi relativi ad essi, fermo restando che il Fondo potrà investire in titoli garantiti da immobili o loro interessi o emessi da società che investono in immobili o nei relativi interessi.
- (D) Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui al paragrafo 1.(A) (1) iv), vi) e vii).
- (E) Il Fondo non potrà prendere in prestito per conto di qualsivoglia comparto importi superiori al 10% del valore patrimoniale netto del comparto, e solo come misura temporanea. Ai fini della presente restrizione i prestiti "back-to-back" non sono considerati prestiti.

1.1.3 Altre restrizioni d'investimento

- (A) Il Fondo non potrà concedere prestiti ad altre persone né agire da garante per conto di terzi purché tale restrizione non impedisca al Fondo di acquisire valori mobiliari o strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui al paragrafo 1. (A) (1) (iv), (vi) e (vii) non interamente liberati.
- (B) Il Fondo non è tenuto a rispettare i limiti stabiliti al capitolo 4. "Politica e restrizioni d'investimento" nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione associati ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario facenti parte delle sue attività.

Qualora i limiti di cui al paragrafo (B) venissero superati per qualsivoglia motivo non dipendente dal Fondo o come conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la priorità del Consiglio di Amministrazione dovrà essere la correzione di tale situazione entro un intervallo di tempo ragionevole, tenendo in debita considerazione l'interesse dei propri azionisti.

1.1.4 Derivati, tecniche e altri strumenti

Ai fini di una efficiente gestione del portafoglio delle proprie attività o al fine di fornire protezione contro i rischi di cambio alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento e dalle circolari emesse di volta in volta dalla CSSF nonché dalla prassi amministrativa e come descritto nella sezione Dettagli dei comparti, il Fondo potrà

impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario.

In nessun caso tali operazioni dovranno determinare una divergenza dell'OICVM dal proprio obiettivo di investimento come stabilito nei documenti costitutivi dell'OICVM stesso o nel Prospetto né aggiungere sostanziali rischi supplementari rispetto al profilo di rischio dichiarato per qualsivoglia comparto.

Il Fondo garantirà che l'esposizione globale di ciascun comparto relativa agli strumenti derivati non superi le attività nette totali del comparto stesso.

L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente dell'attività sottostante, del rischio controparte, dell'andamento prevedibile del mercato e del tempo necessario per liquidare la posizione. Ciò vale anche per i seguenti punti.

Ciascun comparto potrà investire, nell'ambito della propria politica d'investimento ed entro i limiti stabiliti nella restrizione 1 (C) (v), in strumenti finanziari derivati purché l'esposizione alle attività sottostanti non superi complessivamente i limiti di investimento stabiliti nelle restrizioni 1 (C), punti da (i) a (v). Quando un comparto investe in strumenti finanziari derivati collegati a un indice, questi investimenti non devono essere combinati con i limiti di cui alla restrizione (1) (C).

L'esposizione al rischio di una controparte generato tramite tecniche di efficiente gestione del portafoglio e derivati finanziari OTC deve essere combinata nel calcolo dei limiti del rischi di controparte di cui alla restrizione 1 (C).

Tutti i proventi derivanti da tecniche di efficiente gestione del portafoglio (ivi inclusi SFT e TRS come definiti di seguito), al netto delle commissioni e dei costi operativi diretti e indiretti, saranno restituiti al Fondo. In particolare, commissioni e costi potranno essere corrisposti ad agenti del Fondo e ad altri intermediari che forniscono servizi connessi a tecniche di efficiente gestione del portafoglio come normale corrispettivo a fronte dei loro servizi. Le commissioni potranno essere calcolate in percentuale sui proventi lordi guadagnati dal Fondo tramite l'uso di tali tecniche.

Informazioni su commissioni e costi operativi eventualmente sostenuti in tal senso nonché le entità a cui vengono corrisposti – così come eventuali loro relazioni con la Banca Depositaria o con il Gestore agli Investimenti – saranno disponibili nella relazione annuale del Fondo.

Qualora un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario comporti un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione nell'applicazione dei requisiti della presente restrizione.

(A) SFT e TRS

Disposizioni generali relative a SFT e TRS

Il Fondo e qualunque comparto potranno inoltre stipulare contratti swap relativi a strumenti o indici finanziari, inclusi TRS. I total return swap e i liquidity swap ("TRS") comportano lo scambio del diritto a ricevere rendimento totale, cedole oltre a plusvalenze o minusvalenze di uno specifico attivo, indice o paniere di attività di riferimento a fronte del diritto di effettuare pagamenti fissi o variabili. Pertanto, l'uso di TRS o altri derivati con caratteristiche simili consente di acquisire esposizione sintetica su determinati mercati o attivi sottostanti senza investire direttamente (e/o completamente) in dette attività sottostanti.

I comparti potranno investire in operazioni di finanziamento tramite titoli ("SFT") di cui al regolamento UE 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, del 25 novembre 2015 ("SFTR").

Ai fini del SFTR, le SFT includeranno:

- a) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
- b) concessione o assunzione di titoli o merci in prestito;
- c) operazioni di buy-sell back o di sell-buy back;
- d) finanziamenti con margini.

Il Fondo può fare uso di TRS e delle seguenti SFT:

- concessione o assunzione di titoli in prestito;

- operazioni di vendita con patto di riacquisto.

“Concessione” o “Assunzione di titoli in prestito”: un’operazione con la quale una controparte trasferisce titoli con l’impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli in prestito per la controparte che trasferisce i titoli e un’assunzione di titoli in prestito per la controparte a cui tali titoli sono trasferiti.

“Operazione di vendita con patto di riacquisto”: un’operazione disciplinata da un contratto con il quale una controparte trasferisce titoli o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli e il contratto non consente a una controparte di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo contemporaneamente presso più controparti, con l’impegno a riacquistarli; oppure titoli sostitutivi della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista.

In conformità all’SFTR, il Fondo o uno dei suoi delegati comunicherà gli estremi di eventuali SFT e TRS conclusi a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’ESMA, secondo i casi. SFT e TRS possono essere utilizzati in relazione a qualunque strumento ammissibile ai sensi dell’articolo 50 della Direttiva OICVM.

Le attività che possono essere oggetto di SFT e TRS sono limitate a:

- certificati bancari a breve termine o strumenti del mercato monetario secondo quanto disposto dalla direttiva 2007/16/CE, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni OICVM per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni;
- obbligazioni emesse o garantite da uno Stato aderente all’OCSE o dai relativi enti locali o istituzioni sovranazionali e organismi a carattere unionale, regionale o mondiale;
- azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario per i quali venga calcolato il valore patrimoniale netto su base giornaliera e ai quali sia stato assegnato un rating AAA o equivalente;
- obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrano un adeguato livello di liquidità;
- azioni ammesse alla negoziazione o quotate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea o su una borsa valori di uno Stato aderente all’OCSE, purché le stesse siano comprese in un indice principale.

La proporzione massima di patrimonio gestito del Fondo che può essere oggetto di SFT e TRS nonché la proporzione attesa corrente di patrimonio gestito che sarà oggetto di SFT e TRS saranno riportate nella scheda del comparto in questione.

Le controparti di SFT e TRS saranno selezionate sulla base di criteri molto specifici tenendo conto in particolare del loro paese di origine e purché sia stato loro assegnato un rating minimo di A o equivalente. Il Fondo non sarà soggetto ad alcuna restrizione in termini di status giuridico accettato per le controparti. Pertanto, il Fondo stipulerà SFT e TRS solo con le controparti che si attengano a norme di vigilanza prudenziale riconosciute dalla CSSF come equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell’UE e approvate dal Fondo, e che abbiano sede in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri dell’Unione europea o siano quotate su una borsa valori di uno degli Stati aderenti all’OCSE.

Il Fondo garantirà i suoi SFT e TRS secondo quanto disposto nella sezione “Gestione delle garanzie e politica delle garanzie”.

I rischi connessi all’uso di SFT e TRS nonché quelli legati alla gestione delle garanzie, quali i rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia e legali nonché, ove del caso, i rischi derivanti dal riutilizzo sono descritti in maniera più approfondita nella sezione “Fattori di rischio e processo di gestione del rischio” del presente.

Le attività oggetto di SFT e TRS saranno custodite dalla Banca depositaria.

Politica di ripartizione del rendimento derivante da SFT e da TRS

Tutti i proventi derivanti da SFT e TRS al netto di commissioni e costi operativi diretti e indiretti, saranno restituiti

al Fondo. In particolare, commissioni e costi potranno essere corrisposti ad agenti del Fondo e ad altri intermediari che forniscono servizi connessi a TRS e SFT, come normale corrispettivo a fronte dei loro servizi. Le commissioni potranno essere calcolate in percentuale sui proventi lordi guadagnati dal Fondo tramite l'uso di tali tecniche e operazioni. Anche le informazioni sulle entità a cui tali costi e commissioni vengono corrisposti saranno reperibili nella relazione annuale del Fondo.

Tali parti non sono parti correlate del Gestore agli Investimenti o del Fondo.

(B) Concessione o assunzione di titoli in prestito

In via secondaria, il Fondo potrà impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario purché tali tecniche e strumenti siano utilizzati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio o di protezione contro il rischio.

In particolare, entro i limiti e nella misura consentita dalla politica d'investimento del comparto in questione, dalla Legge del 2010 e dalle leggi lussemburghesi in materia o dagli altri regolamenti in vigore, dalle circolari e dalle posizioni della CSSF e, in particolare, dalle disposizioni (i) dell'articolo 11 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 relativo a talune definizioni della legge del 20 dicembre 2002 modificata, relativa agli organismi di investimento collettivo e (ii) della circolare 08/356 della CSSF relativa alle norme applicabili agli organismi di investimento collettivo che impiegano determinate tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (come di volta in volta modificata e sostituita) e della circolare 14/592 della CSSF relativa agli Orientamenti su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM dell'ESMA ("**Circolare 14/592**") nonché dalle disposizioni del SFTR, ciascun comparto potrà, al fine di generare capitale o reddito aggiuntivo o di ridurre i costi o il rischio (A) stipulare operazioni di vendita con patto di riacquisto, in veste di acquirente o di venditore, e (B) effettuare operazioni di concessione di titoli in prestito.

Laddove l'uso di tali tecniche e strumenti sia consentito in relazione a uno specifico comparto, la politica di investimento di quest'ultimo dovrà fornire una descrizione del tipo di garanzia da ricevere e la politica delle garanzie dovrà contenere le informazioni richieste dalla Circolare 14/592.

Il Fondo potrà concedere o assumere in prestito titoli esclusivamente tramite in sistema standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o un da istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazioni. In ogni caso, la controparte dell'accordo di prestito titoli (vale a dire il prenditore) deve essere conforme a norme di vigilanza prudenziale riconosciute come equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione dell'Unione europea.

In linea di principio, nell'ambito dell'operazione di concessione in prestito il Fondo deve ricevere una garanzia il cui valore nel corso della durata contrattuale deve essere pari almeno al 100% della valutazione complessiva (interessi, dividendi e altri eventuali diritti inclusi) dei titoli prestati.

Il Fondo deve garantire che il volume delle operazioni di concessione di titoli in prestito rimanga a un livello accettabile o di avere la facoltà di richiedere il riscatto dei titoli ceduti in prestito in modo tale da essere in grado di far fronte, in qualsiasi momento, alle richieste di rimborso e che tali operazioni non mettano a rischio la gestione degli attivi del Fondo conformemente alla sua politica di investimento.

Il Fondo può assumere in prestito titoli in relazione al regolamento di un'operazione di vendita nelle seguenti circostanze: (a) durante un periodo in cui i titoli sono stati inviati all'esterno per la reintestazione;

(b) quando i titoli sono stati concessi in prestito e non restituiti in tempo; (c) per evitare un mancato regolamento, quando il depositario non effettua la consegna, e (d) per adempiere l'obbligo di consegna dei titoli oggetto di un contratto di vendita con patto di riacquisto, quando la controparte esercita il suo diritto di riscattare tali

titoli, nella misura in cui i titoli stessi siano stati precedentemente riscattati dal Fondo.

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Il Fondo può, su base accessoria, stipulare contratti di vendita con patto di riacquisto, che consistono nell'acquisto e nella vendita di titoli con una clausola che riserva al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti, al prezzo e alle condizioni specificati dalle due parti nell'accordo contrattuale.

Nei contratti di vendita con patto di riacquisto il Fondo può agire in veste di acquirente o di venditore. La sua partecipazione a tali operazioni è comunque soggetta alle norme fissate dalla Circolare 08/356 della CSSF, concernente le regole da applicare agli organismi d'investimento collettivo quando utilizzano particolari tecniche e strumenti in relazione a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario.

Il Fondo può acquistare o vendere titoli tramite contratti di vendita con patto di riacquisto solo se la controparte di tali operazioni è un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazioni.

Durante il periodo di validità di un contratto di vendita con patto di riacquisto, il Fondo non può vendere i titoli oggetto del contratto prima dell'esercizio del diritto di riacquisto di tali titoli da parte dell'altro contraente, oppure prima della scadenza dei termini di riacquisto.

Dal momento che il Fondo è esposto ai rimborsi delle proprie azioni, deve fare in modo di garantire che il livello di esposizione a contratti di vendita con patto di riacquisto sia tale da consentirgli, in qualsiasi momento, di onorare i propri obblighi di rimborso.

La partecipazione del Fondo a tali operazioni, tuttavia, è soggetta alle regole aggiuntive descritte di seguito:

- La controparte delle operazioni deve essere conforme a norme di vigilanza prudenziale riconosciute dall'autorità di vigilanza come equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione dell'Unione europea.
- Il Fondo non può vendere i titoli oggetto del contratto prima dell'esercizio del diritto di riacquisto di tali titoli da parte della controparte, oppure prima della scadenza del termine di riacquisto, salvo qualora disponga di altri strumenti di copertura dei propri obblighi.
- Il Fondo può stipulare contratti di vendita con patto di riacquisto passivi e/o di contratti di vendita con patto di riacquisto purché sia in grado in qualunque momento (a) di richiamare l'intero importo in contanti di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo o di qualunque titolo oggetto di un contratto di vendita con patto di riacquisto o (b) di risolvere il contratto conformemente ai regolamenti applicabili.

Tuttavia, le operazioni a tempo determinato che non superano sette (7) giorni devono essere considerate come accordi su condizioni che consentono in qualunque momento il richiamo delle attività da parte del Fondo.

Laddove il Fondo sia venditore in un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo non può, per l'intera durata del contratto, cedere, costituire in garanzia a favore di terzi né rendere oggetto di un altro contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, in qualunque altra forma, i titoli oggetto del contratto di vendita con patto di riacquisto passivo in questione. Il Fondo indicherà nelle proprie relazioni finanziarie il valore totale delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di vendita con patto di riacquisto passive alla data della relazione.

Tali condizioni si applicano anche ai contratti di vendita con patto di riacquisto passivi in cui il Fondo agisce in veste di acquirente.

I contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivi saranno in generale garantiti come descritto nella sezione "Gestione delle garanzie e politica delle garanzie", per l'intera durata contrattuale, per un valore almeno pari al loro valore nominale.

(C) TRS

Nello stipulare accordi Total Return Swap o TRS i quali, per ragioni di chiarezza, devono rispettare anche le disposizioni applicabili ai TRS previste dal SFTR, o nell'investire in altri strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche analoghe ai TRS, il Fondo deve attenersi ai limiti di diversificazione di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 48 della Legge del 2010. Parimenti, in conformità all'articolo 42 (3) della Legge del 2010 e all'articolo 48 (5) del Regolamento 10-4 della CSSF, il Fondo deve garantire che le esposizioni sottostanti del TRS (o altro strumento finanziario simile) siano tenute in considerazione nel calcolo dei limiti d'investimento stabiliti all'articolo 43 della Legge del 2010.

Il Fondo non può stipulare operazioni swap a meno che non garantisca che il livello della propria esposizione agli swap sia tale da consentirgli, in qualunque momento, di disporre di attività liquide sufficienti a onorare i propri obblighi di rimborso e gli impegni derivanti da dette operazioni.

Le controparti saranno istituti finanziari primari specializzati in questo tipo di operazioni e soggetti a vigilanza prudenziale. Dette controparti non godono di potere discrezionale sulla composizione o sulla gestione del portafoglio d'investimento del comparto o sulle attività sottostanti degli strumenti finanziari derivati.

L'esposizione al rischio combinato verso una singola controparte non può superare il 10% delle attività del comparto in questione quando la controparte è un ente creditizio di cui all'articolo 41, comma (1), lettera (f) della Legge del 2010 o il 5% delle sue attività in qualunque altro caso.

I TRS e gli altri strumenti finanziari derivati che presentano le stesse caratteristiche conferiranno al Fondo un diritto di azione contro la controparte dello swap o dello strumento finanziario derivato e l'eventuale rischio di insolvenza della controparte può rendere impossibile l'incasso dei pagamenti previsti.

L'impegno totale derivante da operazioni di total return swap di un dato comparto sarà il valore di mercato delle attività sottostanti usato all'avvio delle operazioni.

L'esposizione netta delle operazioni di total return swap unita a tutte le esposizioni derivanti dall'uso di opzioni, swap su tassi di interesse e futures finanziari non può mai superare per ciascun comparto il Valore Patrimoniale Netto dello stesso.

Le operazioni di total return swap da stipulare saranno valutate quotidianamente ai prezzi di mercato usando il valore di mercato delle attività sottostanti utilizzato per l'operazione ai sensi delle condizioni del contratto di swap.

Solitamente, gli investimenti in operazioni di total return swap saranno effettuati al fine di adeguare le esposizioni regionali, limitare i rischi di regolamento e di custodia nonché il rischio di rimpatrio in taluni mercati e per evitare costi e spese relativi a investimenti diretti o alla vendita di attività in alcune giurisdizioni nonché restrizioni di cambi.

(D) Gestione delle garanzie e politica delle garanzie

Generalità

Nell'ambito delle operazioni di derivati finanziari OTC e delle tecniche di efficiente gestione del portafoglio, il Fondo può ricevere garanzie volte a ridurre il proprio rischio di controparte.

La presente sezione definisce la politica delle garanzie applicata dal Fondo in tale situazione. Tutte le attività ricevute dal Fondo nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio (concessione di titoli in prestito, contratti di vendita con patto di riacquisto e contratti di vendita con patto di riacquisto passivi) saranno considerate garanzie ai fini della presente sezione.

Garanzie ammissibili

Le garanzie ricevute dal Fondo possono essere utilizzate per ridurre l'esposizione al rischio di controparte ove conformi ai criteri definiti nelle leggi applicabili, nei regolamenti e nelle circolari di volta in volta emessi dalle autorità di vigilanza, in particolare in termini di liquidità, valutazione, qualità del credito dell'emittente, correlazione, rischi legati alla gestione delle garanzie ed esigibilità. In particolare, le garanzie devono soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) Qualsiasi garanzia ricevuta diversamente che in contanti deve essere di elevata qualità, altamente liquida, con rating minimo di investment grade e negoziata su un mercato regolamentato o su una piattaforma di trading multilaterale con determinazione trasparente dei prezzi in modo da poter essere venduta rapidamente a un prezzo vicino alla valutazione pre-vendita;
- (b) Deve essere valutata almeno giornalmente ai prezzi di mercato, fermo restando che il Fondo farà uso di margini di variazione giornalieri. Le attività che mostrano un'elevata volatilità dei prezzi non devono essere accettate come garanzia salvo ove siano stati posti in essere haircut adeguatamente conservativi;
- (c) Dev'essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte e che non deve presentare un'elevata correlazione con la performance della controparte;
- (d) Dev'essere sufficientemente diversificata in termini di paese, mercati ed emittenti, con un'esposizione massima del 20% del valore patrimoniale netto del comparto verso i singoli emittenti su base aggregata, tenendo conto di tutte le garanzie ricevute;

- (e) Dovrà poter essere pienamente applicata dal Fondo in qualunque momento, senza alcun riferimento o alcuna approvazione della controparte.
- (f) Ove abbia luogo un passaggio di proprietà, la garanzia ricevuta sarà conservata presso il depositario dell'OICVM. Per gli altri tipi di accordo di garanzia, la garanzia potrà essere conservata da un depositario terzo soggetto a vigilanza prudenziale e che non abbia legami con il fornitore della garanzia;
- (g) Deve avere una scadenza sufficientemente breve al fine di limitare la volatilità del tasso d'interesse.

Subordinatamente alle suddette condizioni, le garanzie ricevute dal Fondo possono consistere in:

- (a) liquidità e titoli equivalenti, ivi inclusi certificati bancari a breve termine e Strumenti del Mercato Monetario;
- (b) obbligazioni emesse o garantite da uno Stato aderente all'OCSE, dai relativi enti pubblici locali o da istituti sovranazionali e organismi a carattere unionale, regionale o mondiale;
- (c) azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario per i quali venga calcolato il valore patrimoniale netto su base giornaliera e ai quali sia stato assegnato un rating AAA o equivalente;
- (d) azioni o quote emesse da OICVM che investono principalmente in obbligazioni/azioni di cui ai successivi punti (e) e (f);
- (e) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrano un adeguato livello di liquidità;
- (f) azioni ammesse alla negoziazione o quotate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o su una borsa valori di uno Stato aderente all'OCSE, purché le stesse siano comprese in un indice principale.

Livello di garanzia

Il Fondo definirà il livello di garanzia richiesto per le operazioni di derivati finanziari OTC e le tecniche di efficiente gestione del portafoglio con riferimento ai limiti del rischio di controparte applicabili definiti nel presente Prospetto e tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle operazioni, dell'affidabilità creditizia e dell'identità delle controparti nonché delle prevalenti condizioni di mercato.

Politica di haircut

In conformità alla Circolare 14/592, il Fondo ha istituito una chiara politica di haircut adeguata a ciascuna delle categorie di attività ricevute in garanzia di cui sopra. La politica tiene conto delle caratteristiche della categoria di attività in questione, ivi inclusa la solvibilità dell'emittente della garanzia, la volatilità dei prezzi della garanzia e i risultati di eventuali stress test condotti in conformità con la politica di stress test.

La garanzia sarà valutata giornalmente usando i prezzi di mercato disponibili e tenendo conto delle opportune attualizzazioni che saranno definite dal Fondo per ciascuna asset class in base alla politica di haircut. La politica tiene conto di svariati fattori, che dipendono dalla natura della garanzia ricevuta, quali la solvibilità dell'emittente, la scadenza, la valuta, la volatilità dei prezzi delle attività e, ove del caso, l'esito degli stress test di liquidità eseguiti dal Fondo in condizioni di liquidità normali e straordinarie. In generale, nessun haircut verrà applicato alle garanzie in contanti.

Il livello di haircut normalmente applicato è compreso tra:

il 10% e il 40% per le garanzie ricevute sotto forma di titoli azionari;

lo 0% e il 20% per le garanzie ricevute sotto forma di obbligazioni; e

il 5% e il 40% per le garanzie ricevute in una forma diversa dalle precedenti.

Tutte le attività ricevute nell'ambito della gestione delle garanzie per operazioni di derivati finanziari OTC e tecniche di efficiente gestione del portafoglio in conformità con la Circolare 14/592 saranno considerate garanzie e dovranno soddisfare i criteri di cui sopra.

Tutte le garanzie usate per ridurre l'esposizione al rischio di controparte dovranno sempre soddisfare i seguenti criteri:

Per tutti i comparti che ricevono garanzie pari ad almeno il 30% delle proprie attività, il Fondo istituirà, in conformità alla Circolare 14/592, un'opportuna politica di stress test volta a garantire la conduzione di stress test periodici in condizioni di liquidità normali e straordinarie per valutare il rischio di liquidità associato alla garanzia.

Reinvestimento delle garanzie

Le garanzie non in contanti ricevute dal Fondo non possono essere vendute, reinvestite o costituite in pegno.

Le garanzie in contanti ricevute dal Fondo possono essere solo:

- (a) collocate in deposito presso enti creditizi con sede legale in uno Stato membro dell'UE o, qualora la sede legale sia ubicata in un paese terzo, soggetti a regole prudenziali ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'UE;
- (b) investite in titoli di Stato di alta qualità;
- (c) utilizzate ai fini delle operazioni di pronti contro termine, a condizione che tali operazioni siano stipulate con enti creditizi soggetti a vigilanza prudenziale e che il Fondo sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti su base accumulata; e/o
- (d) investite in fondi del mercato monetario a breve termine come definiti nelle Guidelines on a Common Definition of European Money Market Funds (Orientamenti su una definizione comune di fondi comuni monetari europei).

Le garanzie in contanti reinvestite devono essere diversificate conformemente ai requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie non in contanti di cui sopra.

Reinvestendo la garanzia in contanti ricevuta, i comparti potrebbero subire una perdita. La perdita potrebbe essere causata dalla perdita di valore dell'investimento effettuato con la garanzia in contanti ricevuta. Un calo di valore dell'investimento della garanzia in contanti ridurrebbe l'ammontare del collaterale disponibile che i comparti dovrebbero restituire alla controparte alla conclusione dell'operazione. I comparti dovrebbero allora coprire la differenza di valore tra il collaterale ricevuto in origine e l'ammontare disponibile da restituire alla controparte, generando così una perdita per i comparti.

Le relazioni finanziarie del Fondo indicheranno le attività in cui sono reinvestite le garanzie in contanti.

(E) Tecniche e strumenti finalizzati alla copertura dei rischi valutari cui il Fondo è esposto nella gestione delle sue attività

Al fine di proteggere le proprie attività dalle fluttuazioni valutarie, il Fondo può eseguire operazioni aventi come oggetto contratti forward in valuta estera nonché la vendita di opzioni call e l'acquisto di opzioni put su valute. Le operazioni di cui al presente possono riguardare contratti negoziati su mercati regolamentati regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico o negoziati over the counter (OTC).

Allo stesso scopo, il Fondo può anche eseguire vendite a termine di valute o scambiare valute sulla base di accordi privati con istituti finanziari dal rating elevato specializzati in questo tipo di operazioni.

Il citato obiettivo delle operazioni, ossia conseguire una copertura, presuppone l'esistenza di una relazione diretta tra esse e le attività oggetto di copertura. Ciò implica che le operazioni effettuate in una valuta in linea di principio non possono superare la valutazione delle attività aggregate denominate in tale valuta né superare il periodo in cui le attività sono detenute.

(F) Informazioni agli investitori

In relazione all'uso dei suddetti strumenti e tecniche, il Fondo, nelle proprie relazioni finanziarie riporterà le seguenti informazioni:

- l'esposizione ottenuta tramite tecniche di efficiente gestione del portafoglio;
- l'identità delle controparti di dette tecniche di efficiente gestione del portafoglio;
- il tipo e l'importo delle garanzie ricevute dal Fondo per ridurre l'esposizione alla controparte;
- l'uso di TRS e SFT ai sensi del SFTR;

- i proventi derivanti da tecniche di efficiente gestione del portafoglio per l'intero periodo di riferimento unitamente alle commissioni e ai costi operativi diretti e indiretti sostenuti.

FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio

Gli investitori devono essere consapevoli che qualunque investimento comporta dei rischi e che non vi è alcuna garanzia che il comparto raggiunga i propri obiettivi di investimento. I rischi qui descritti rappresentano caratteristiche delle politiche di investimento di tutti i comparti. Tuttavia, il presente elenco non è esaustivo e tutti i rischi descritti non riguardano la totalità dei comparti. Nella sezione Dettagli dei comparti sono contenute specifiche considerazioni sui rischi di ciascun comparto.

1.1.5 Investimento in titoli azionari

Il comparto può essere esposto a variazioni dei mercati azionari e il valore delle sue attività può aumentare o diminuire. Pertanto, non è possibile garantire che gli investitori possano recuperare l'intero importo investito.

1.1.6 Investimenti in altri fondi di investimento (OICVM o OIC)

Le disposizioni generali della politica di investimento del fondo consentono di investire in OICVM e OIC aperti. Tali strutture normalmente danno l'opportunità di riscattare le proprie azioni a ogni calcolo del valore patrimoniale netto. Ma in circostanze straordinarie, la struttura oggetto di investimento non potrebbe riscattare le proprie azioni e ciò avrebbe un impatto indiretto sul calcolo del valore patrimoniale netto del comparto, impedendogli di far fronte ai propri ordini di rimborso.

1.1.7 Investimenti in obbligazioni prive di rating e in obbligazioni con rating basso

Per i comparti la cui politica consente l'investimento in titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poors), si informano gli investitori che tali titoli hanno rating inferiore a investment grade e comportano un rischio maggiore, ivi inclusa una più elevata volatilità dei prezzi e un rischio di inadempienza più alto per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi rispetto ai titoli con rating più alto. Inoltre, alcuni titoli a reddito fisso non quotati o sottovalutati sono molto speculativi e comportano un rischio considerevole e possono essere contestati alla scadenza dei pagamenti di capitale e interessi. I titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poors), o i titoli non quotati comparabili, sono considerati speculativi e possono essere contestati alla scadenza dei pagamenti di capitale e interessi e comportano un rischio elevato in termini di capacità del debitore di onorare interamente i propri obblighi.

Tali titoli comportano un rischio di credito o di liquidità più alto.

Rischio di credito elevato: i titoli di debito con rating più basso, comunemente denominati "junk bond" sono soggetti a un livello di rischio sostanzialmente più alto dei titoli di debito investment grade. Durante le recessioni, una percentuale elevata di emittenti di titoli di debito con rating più basso può risultare inadempiente ai pagamenti di capitale e interessi. Il prezzo di un titolo di debito con rating inferiore può quindi oscillare drasticamente a causa di notizie negative relative all'emittente o all'economia in generale.

Rischio di liquidità elevato: durante le recessioni e i periodi di arretramento generale dei mercati, i titoli di debito con rating più basso potrebbero diventare meno liquidi, ossia più difficili da valutare o vendere a un prezzo equo.

Data la natura volatile delle suddette attività e il corrispondente rischio di inadempienza, gli investitori devono essere in grado di accettare significative perdite di capitale temporanee nonché la possibilità di oscillazioni del livello di rendimento del comparto in questione. Il Gestore agli Investimenti del comparto in questione si adopererà per mitigare i rischi associati all'investimento in titoli con rating inferiore a BBB- diversificando le proprie partecipazioni per emittente, settore e qualità del credito.

1.1.8 Rischi relativi a comparti che investono in contingent convertible bond (CoCo bond), asset-backed securities (ABS) e mortgage-backed securities (MBS)

Rischi legati a asset-backed securities (ABS) e mortgage-backed securities (MBS)

Gli asset-backed securities (ABS) sono strumenti di debito garantiti da un gruppo di attività finanziarie separate (fisse o revolving), che si convertono in contanti entro un periodo di tempo definito. Inoltre, possono esistere diritti o altre attività che garantiscono il servicing o la tempestiva distribuzione dei proventi ai detentori del titolo. In generale, gli ABS sono emessi da un veicolo di investimento appositamente creato che ha acquisito il gruppo di attività finanziarie dal cedente/venditore. A tal riguardo, i pagamenti sugli ABS dipendono principalmente dai cash flow generati dalle

attività del gruppo sottostante e da altri diritti destinati a garantire il pagamento puntuale, quali linee di liquidità, garanzie o altre caratteristiche generalmente note come miglioramenti della qualità del credito.

I mortgage-backed securities (MBS) sono titoli rappresentativi di una quota di un gruppo di prestiti prestati.

Le attività sottostanti di tali strumenti possono essere soggette a rischi di credito, di liquidità e di tasso di interesse maggiori rispetto ad altri titoli come i titoli di Stato. Gli ABS e gli MBS conferiscono il diritto a pagamenti di importi che dipendono principalmente dai flussi generati dalle attività sottostanti. Spesso sono esposti a rischi di proroga e di rimborso anticipato, che possono avere un effetto notevole sulla scadenza e sugli importi dei flussi finanziari generati dalle attività da cui sono garantiti e possono avere un effetto negativo sulla loro performance. La durata media di ogni singolo titolo può essere influenzata da un gran numero di fattori come l'esistenza e la frequenza dell'esercizio di clausole opzionali o rimborsi anticipati di obbligazioni, il livello prevalente dei tassi di interesse, il tasso di inadempimento effettivo delle attività sottostanti, il tempo necessario per tornare alla normalità e il livello di rotazione delle attività sottostanti.

1.1.9 Rischi legati a contingent convertible bond (CoCo bond)

Le contingent convertible bond o CoCo bond sono strumenti di investimento che, al verificarsi di un evento predeterminato (comunemente noto come "evento scatenante"), possono essere convertite in azioni della società emittente, potenzialmente a un prezzo scontato, o comportare la perdita permanente o temporanea del capitale investito.

Sono previste speciali considerazioni sui rischi riguardanti eventi relativi agli investimenti in CoCo bond che determinano la conversione da titoli di debito a titoli azionari in modo tale che la conversione abbia luogo in caso di crisi dell'emittente delle CoCo bond, determinata da valutazione regolamentare o da perdite oggettive (es. valore del coefficiente patrimoniale core Tier 1 dell'emittente).

L'investimento in CoCo bond può comportare i seguenti rischi (elenco non esaustivo):

Rischio di estensione del call: alcune CoCo bond sono emesse come strumenti perpetui, redimibili a livelli predefiniti esclusivamente previa approvazione dell'autorità competente.

Rischio di inversione della struttura del capitale: contrariamente alla gerarchia di capitale classica, i detentori di CoCo bond potrebbero subire la perdita del capitale in momenti diversi dai detentori di titoli azionari. In taluni scenari, i detentori di CoCo bond subiranno perdite prima dei detentori di titoli azionari. Questo inverte il normale ordine gerarchico della struttura del capitale, in cui sono i detentori di titoli azionari a subire le prime perdite.

Rischio di conversione: potrebbe essere difficile valutare il comportamento dei titoli alla conversione. In caso di conversione in azioni, potrebbe rendersi necessario vendere i nuovi titoli azionari perché la politica di investimento del comparto non consente di detenere azioni in portafoglio. La vendita obbligata potrebbe determinare problemi di liquidità per le azioni.

Cancellazione di cedole: i pagamenti delle cedole di alcune CoCo bond sono interamente discrezionali e possono essere in qualunque momento cancellati dall'emittente, per qualunque motivo e periodo di tempo.

Rischio di liquidità: in talune circostanze, gli investimenti in CoCo bond possono diventare relativamente illiquidi rendendone difficile la cessione ai prezzi quotati sulle varie borse. Di conseguenza, la capacità di un comparto di rispondere alle variazioni dei mercati potrebbe risultarne compromessa e il comparto potrebbe registrare variazioni di prezzo sfavorevoli alla liquidazione di detti investimenti. Il regolamento delle operazioni potrebbe essere soggetto a ritardi e a incertezze amministrative.

Rischio di concentrazione di settore: le CoCo bond sono emesse da istituti bancari/assicurativi. Qualora un comparto investa in maniera significativa in CoCo bond, la sua performance dipenderà in maggior misura dalle condizioni generali del settore dei servizi finanziari rispetto a quella di comparti che seguono una strategia più diversificata.

Rischio del livello di attivazione: i livelli di attivazione variano e determinano l'esposizione al rischio di conversione in funzione della distanza del coefficiente patrimoniale dal livello di attivazione. Potrebbe essere difficile prevedere gli eventi scatenanti che richiederebbero la conversione del debito in azioni.

Rischio legato alla mancata conoscenza: la struttura delle CoCo bond è innovativa ma non ancora testata. Non ci sono certezze rispetto a come si comporteranno in un contesto difficile, quando le caratteristiche alla base di questi

strumenti saranno messe alla prova, se, nel caso in cui un singolo emittente attivi un evento scatenante o sospenda le cedole, il mercato considererà il problema come un evento idiosincratico o sistemico. In quest'ultimo caso, è possibile un potenziale contagio dei prezzi e la volatilità dell'intera asset class. Tale rischio può a sua volta essere rafforzato in funzione del livello di arbitraggio degli strumenti sottostanti. Inoltre, in un mercato illiquido, la formazione dei prezzi può essere sottoposta a stress crescenti.

Rischi di valutazione e svalutazione: il valore delle CoCo bond potrebbe dover essere ridotto a causa di un maggiore rischio di sopravvalutazione dell'asset class in questione sui relativi mercati ammissibili. Pertanto, un comparto potrebbe perdere interamente il proprio investimento o potrebbe essere tenuto ad accettare liquidi o titoli di valore inferiore a quello del suo investimento originario.

1.1.10 Derivati

Per finalità di investimento, di efficiente gestione del portafoglio e di copertura, il Fondo potrà utilizzare opzioni e futures nonché altri strumenti, come descritto nel capitolo 4. "Politica e restrizioni d'investimento".

Le operazioni di derivati comportano un livello di rischio elevato. L'uso di tali strumenti può determinare un aumento della volatilità del prezzo delle azioni del comparto. I rischi principali relativi all'uso dei derivati sono la possibile mancanza di un mercato secondario liquido per la chiusura della posizione, variazioni impreviste di un mercato o di una valuta o l'inadempienza di una controparte. Il suddetto elenco non è esaustivo.

1.1.11 Mercati emergenti e rischio geografico

I potenziali investitori devono essere consapevoli che il comparto può investire in società ubicate in paesi emergenti e potrebbe quindi essere esposto a un grado di rischio più elevato in tali paesi rispetto a quello dei paesi più sviluppati.

L'economia e i mercati di tali paesi sono esposti a una maggiore volatilità e le loro valute subiscono fluttuazioni continue. Inoltre, gli investitori devono essere consapevoli dei rischi politici, delle variazioni dei controlli dei tassi di cambio e del contesto fiscale, che potrebbero incidere direttamente sul valore e sulla liquidità del comparto.

Il comparto potrebbe inoltre investire in società in via di sviluppo o appartenenti a settori high-tech. La volatilità di tali titoli, che potrebbe incidere direttamente sul valore, non va ignorata.

1.1.12 Rischio di settore

Il comparto può anche investire in titoli emessi da società di nuova costituzione o attive in specifici settori in rapido sviluppo. Tradizionalmente, tali settori e mercati specifici sono più volatili e le rispettive valute registrano periodicamente fluttuazioni significative. Inoltre, oltre ai rischi intrinseci a qualunque investimento in valori mobiliari, gli investitori devono essere consapevoli dei rischi politici, delle variazioni del controllo degli scambi e del contesto fiscale che potrebbero avere un effetto diretto sul valore e sulle attività liquide del portafoglio di detti comparti.

1.1.13 Rischio valutario

Il rischio valutario si verifica quando il valore patrimoniale netto del fondo è denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore o quando le attività sono denominate in una valuta diversa da quella in cui viene valutato il portafoglio. È probabile per gli investitori registrare maggiori profitti o perdite dato che il rischio di portafoglio si aggiunge al rischio di investimento abituale.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di limitare il rischio valutario usando tecniche e strumenti di copertura del rischio valutario. La copertura da tutti i rischi valutari può anche risultare impossibile o ingiustificata.

1.1.14 Rischio fiscale

Parte del reddito del portafoglio del Fondo, composto da dividendi e interessi, può essere soggetta al pagamento di ritenuta d'acconto a varie aliquote o ad altre tasse del mercato nel paese di origine.

1.1.15 Concessione di titoli in prestito, contratti di vendita con patto di riacquisto e contratti di vendita con patto di riacquisto passivi

In relazione alle operazioni di vendita con patto di riacquisto, gli investitori devono in particolare essere consapevoli che (A) in caso di fallimento della controparte presso cui è stato collocato un comparto c'è il rischio che la garanzia

ricevuta possa rendere meno dei contanti forniti all'esterno, a causa di una determinazione poco accurata del prezzo della garanzia, di variazioni sfavorevoli del mercato, di un peggioramento del rating degli emittenti o dell'illiquidità del mercato in cui è negoziata la garanzia; che (B) (i) bloccare liquidi in operazioni di entità o durata eccessiva, (ii) ritardi nel recupero dei liquidi forniti all'esterno, o (iii) difficoltà nel realizzo della garanzia possono limitare la capacità del comparto di soddisfare le richieste di rimborso, gli acquisti di titoli o, più in generale, di reinvestimento; e che (C) le operazioni di riacquisto, secondo i casi, esporranno ulteriormente i comparti a rischi simili a quelli associati agli strumenti finanziari derivati opzionali o forward, rischi descritti più approfonditamente in altre sezioni del Prospetto.

In relazione alle operazioni di concessione di titoli in prestito, gli investitori devono in particolare essere consapevoli che (A) in caso di mancata restituzione, da parte del prestatore, dei titoli concessi in prestito da un comparto, vi è il rischio che la garanzia ricevuta possa realizzare meno del valore dei titoli concessi in prestito, a causa di una determinazione poco accurata del prezzo della garanzia, di variazioni sfavorevoli del mercato, di un peggioramento del rating degli emittenti o dell'illiquidità del mercato in cui è negoziata la garanzia; che (B) in caso di reinvestimento di garanzia in contanti, tale reinvestimento può (i) creare leva con i rischi corrispondenti e rischio di perdita e volatilità, (ii) introdurre esposizioni di mercato incompatibili con gli obiettivi del comparto, o (iii) rendere una somma inferiore all'importo della garanzia da restituire; e che (C) ritardi nella restituzione di titoli in prestito possono limitare la capacità di un comparto di soddisfare gli obblighi di consegna nell'ambito delle vendite di titoli.

I comparti potrebbero anche subire perdite nel reinvestimento del collaterale ricevuto. La perdita potrebbe essere causata dalla perdita di valore dell'investimento effettuato. Un calo di valore degli investimenti ridurrebbe l'ammontare del collaterale disponibile che il comparto dovrebbe restituire alla controparte in base ai termini contrattuali dell'operazione. I comparti dovrebbero allora coprire la differenza di valore tra il collaterale ricevuto in origine e l'ammontare disponibile da restituire alla controparte, generando così una perdita per i comparti.

1.1.16 Rischi relativi a total return swap

In un'operazione "swap" standard, due parti convengono di scambiare i rendimenti (o i differenziali dei tassi di rendimento) guadagnati o realizzati su particolari investimenti o strumenti predefiniti. Talune categorie di contratti swap spesso hanno durate maggiori di sette (7) giorni e possono essere considerati illiquidi. Inoltre, il Fondo assume il rischio di perdita dell'importo che prevede di ricevere nell'ambito di un contratto swap in caso di inadempienza o fallimento della controparte di un contratto swap. Il mercato degli swap è soggetto ad ampia regolamentazione ai sensi del Dodd-Frank Act e di talune norme promulgate dalla Securities and Exchange Commission e dalla Commodity Futures Trading Commission. È possibile che l'andamento del mercato degli swap, inclusi regolamenti governativi nuovi e aggiuntivi, possa determinare un aumento dei costi e delle spese del Fondo e incidere negativamente sulla capacità del Fondo, tra l'altro, di risolvere i contratti swap o di realizzare gli importi che dovrebbe ricevere ai sensi di tali contratti.

1.1.17 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità sussiste quando alcuni investimenti del Fondo possono essere difficili da vendere a causa di condizioni economiche o di mercato impreviste, quali il deterioramento dell'affidabilità creditizia di un emittente. Nell'eventualità di una consistente richiesta di rimborso, il Fondo potrebbe quindi non essere in grado di vendere determinate attività per soddisfare le richieste di rimborso o potrebbe non essere in grado di vendere alcune attività a livelli prossimi al prezzo di valutazione corrente.

1.1.18 Rischio di controparte

Il Fondo può eseguire operazioni con controparti (che possono essere società, governi o altre istituzioni), esponendosi quindi all'affidabilità creditizia delle controparti e alla loro capacità di eseguire e soddisfare i loro obblighi finanziari. Sussiste il rischio che l'obbligo di dette controparti non venga soddisfatto. Tale rischio può insorgere in qualunque momento in cui le attività del Fondo sono depositate, prorogate, impegnate, investite o comunque esposte tramite accordi contrattuali effettivi o impliciti. Quanto più debole finanziariamente risulta una controparte, maggiore è il rischio di mancato soddisfacimento dei propri obblighi. Il Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere penalizzato da violazioni effettive o previste degli obblighi della parte, mentre il reddito del Fondo sarebbe penalizzato solo da un effettivo mancato pagamento, noto come inadempimento.

1.1.19 Rischio di depositario

Le attività del Fondo saranno detenute in custodia dalla Banca Depositaria e dai suoi subdepositari e/o da altri depositari, prime broker e/o broker-dealer nominati dal Fondo. Si informano gli investitori che i depositi in contanti e fiduciari non possono essere trattati come attività separate e quindi potrebbero non essere separate dalle attività del

depositario, dei subdepositari, degli altri depositari/banche terze, dei prime broker e/o broker-dealer in caso di insolvenza o di avvio di procedimento di fallimento, moratoria, liquidazione o riorganizzazione del depositario, dei subdepositari, di altri depositari/banche terze, dei prime broker o broker-dealer, secondo i casi. Subordinatamente ai diritti privilegiati specifici del depositante nei procedimenti di fallimento stabiliti dalla normativa nella giurisdizione del depositario, dei subdepositari, di altri depositari/banche terze, dei prime broker o broker-dealer in questione, il credito del Fondo potrebbe non essere privilegiato e classificarsi solo come *pari passu* rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori non garantiti. Il Fondo potrebbe non essere in grado di recuperare completamente la totalità delle attività.

1.1.20 Investimenti nel mercato AIM Italia

Il mercato AIM Italia è una piattaforma di trading multilaterale le cui conseguenze possono essere che la capitalizzazione di mercato e il volume degli scambi possono essere inferiori a quelli della maggior parte dei mercati sviluppati. I requisiti della quotazione applicabili alle piattaforme di trading multilaterali sono anche meno rigidi di quelli applicabili ai mercati regolamentati. I Comparti che investono in tali mercati possono essere soggetti a rischi di liquidità e a volatilità e potrebbero subire perdite dovute alla volatilità del mercato e alla potenziale mancanza di liquidità. In realtà, il basso volume degli scambi di tale mercato potrebbe determinare significative oscillazioni di prezzo degli strumenti azionari negoziati sul mercato AIM Italia.

1.1.21 Rischi di sostenibilità

I rischi di sostenibilità possono essere generati dagli effetti di fattori ambientali e sociali sulle attività, nonché dalla corporate governance dell'emittente di attività detenute dai Comparti.

Il rischio di sostenibilità può rappresentare una categoria separata di rischio oppure accrescere l'effetto di altre categorie di rischio rilevanti per i Comparti, come ad esempio il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di credito o il rischio operativo, e in questo contesto può contribuire significativamente al rischio complessivo dei Comparti.

Nella misura in cui si concretizzano dei rischi di sostenibilità, essi possono avere un impatto significativo sul valore e/o sul rendimento delle attività interessate (eventualmente anche la loro perdita totale). Questi impatti sulle attività possono avere ripercussioni negative sul rendimento complessivo dei Comparti.

I fattori di sostenibilità che possono avere un impatto negativo sul rendimento dei Comparti si suddividono in aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG"). I fattori ambientali possono comprendere ad esempio la protezione del clima, mentre i fattori sociali possono comprendere ad esempio il rispetto dei requisiti di sicurezza sul lavoro. Tra i componenti dei fattori di governance vi sono la considerazione del rispetto dei diritti dei lavoratori e la protezione dei dati. Vengono considerati anche i fattori legati al cambiamento climatico, compresi gli eventi o le condizioni fisiche legate al clima, come ad esempio ondate di calore, innalzamento del livello dei mari e riscaldamento globale.

Rischi di sostenibilità specifici della controparte: La materializzazione di rischi di sostenibilità può influenzare negativamente il valore di mercato degli strumenti finanziari degli emittenti che non rispettano gli standard ESG e/o non si impegnano ad applicare gli standard ESG in futuro.

Il valore di mercato può essere influenzato, ad esempio, dal danno di immagine e/o da eventuali sanzioni. Altri esempi sono i rischi fisici e i rischi di transizione causati ad esempio dal cambiamento climatico.

Rischi operativi specifici riguardanti la sostenibilità: I Comparti possono subire perdite causate da calamità ambientali, aspetti di natura sociale relativi al personale o a soggetti terzi, nonché il fallimento delle procedure di corporate governance. Questi eventi possono essere causati o esacerbati dalla mancanza di attenzione verso le tematiche della sostenibilità.

Procedura di gestione del rischio: Indicatori di rischio chiave possono essere utilizzati per valutare i rischi di sostenibilità. Gli indicatori di rischio chiave possono essere di natura quantitativa o qualitativa e si basano su aspetti ambientali, sociali e di governance, e misurano i rischi relativi agli aspetti considerati.

Maggiori informazioni sulle modalità in cui la Società di Gestione e i Gestori agli Investimenti tengono conto dei rischi di sostenibilità saranno pubblicate sul sito www.bgfml.lu.

VALORE PATRIMONIALE NETTO

Calcolo del valore patrimoniale netto

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascun comparto e classe di azione è determinato sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, è espresso nella valuta di valutazione, specificata nei Dettagli dei comparti di ciascun comparto.

La valuta di consolidamento è l'euro.

Il valore patrimoniale netto per azione è determinato per ciascun comparto dividendo le attività nette del comparto in questione per il numero totale di azioni in circolazione del comparto.

Il valore patrimoniale netto è calcolato in ciascun giorno di valutazione, come specificato nei Dettagli dei comparti per ciascun comparto.

La percentuale delle attività nette totali assegnata a ciascun comparto sarà adeguata in base alle sottoscrizioni/rimborsi del comparto, come segue: all'emissione o rimborso delle azioni di un comparto, alle corrispondenti attività nette sarà rispettivamente aggiunto l'importo ricevuto o detratto l'importo pagato.

Le attività nette dei vari comparti saranno valutate come segue:

1. In particolare, le attività del Fondo includeranno:
 1. tutta la liquidità in cassa o in deposito, inclusi gli interessi dovuti ma non ancora incassati nonché gli interessi maturati sui depositi fino al giorno di valutazione;
 2. tutti gli effetti e i pagherò a vista e i crediti (ivi compresi i proventi dei titoli venduti ma non ancora incassati);
 3. tutti i titoli, le quote o le azioni di organismi di investimento collettivo, le azioni, i titoli di debito, i diritti di opzione o di sottoscrizione, gli strumenti finanziari e gli altri investimenti e i valori mobiliari di proprietà del Fondo;
 4. tutti i dividendi e i proventi delle distribuzioni che il Fondo dovrà ricevere in contanti o in titoli di cui il Fondo sia a conoscenza;
 5. tutti gli interessi maturati ma non ancora ricevuti e tutti gli interessi prodotti fino al giorno di valutazione dai titoli di proprietà del Fondo, a meno che tali interessi siano inclusi nel capitale delle attività;
 6. le spese di costituzione del Fondo, nella misura in cui le stesse non siano state ammortizzate;
 7. tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, compresi i risconti attivi.

Il valore delle suddette attività sarà calcolato nel modo seguente:

- (a) il valore della liquidità in cassa o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e dei crediti, dei risconti attivi e dei dividendi e interessi dichiarati o dovuti ma non ancora riscossi, sarà ritenuto pari al valore nominale di dette attività, a meno che l'incasso di tali valori sia improbabile, nel qual caso si determinerà deducendo l'importo ritenuto appropriato dal Fondo per rispecchiare l'effettivo valore di tali attività;
- (b) la valutazione di titoli e/o strumenti finanziari derivati quotati su borse valori o negoziati su altri mercati regolamentati operanti regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico, si basa sul prezzo di chiusura ufficiale in Lussemburgo del giorno di valutazione e, qualora il titolo e/o lo strumento finanziario derivato in questione sia negoziato su diversi mercati, sulla base dell'ultimo prezzo disponibile noto sul mercato considerato come principale mercato di negoziazione del titolo e/o dello strumento finanziario derivato. Qualora l'ultimo prezzo disponibile non sia rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di vendita stimato dal Consiglio di Amministrazione con prudenza e in buona fede;
- (c) i titoli non quotati su borse valori o negoziati su altri mercati regolamentati operanti regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico saranno valutati sulla base del probabile valore di vendita stimato con prudenza e in buona fede;

- (d) le azioni o quote di organismi di investimento collettivo open-ended saranno valutati al più recente valore patrimoniale netto disponibile comunicato da detti organismi;
- (e) il valore di ciascuna posizione in ogni valuta, titolo o strumento derivato basato su valute o tassi di interesse sarà determinato sulla base di quotazioni fornite da un servizio di determinazione dei prezzi selezionato dal Fondo. Gli strumenti per i quali tali quotazioni non sono disponibili saranno valutati sulla base delle quotazioni fornite da dealer o market maker di tali strumenti selezionati dal Fondo; le posizioni in strumenti per i quali non sono disponibili quotazioni da servizi di determinazione dei prezzi, dealer o market maker saranno determinati prudentemente e in buona fede dal Consiglio di Amministrazione, secondo il suo ragionevole giudizio.
- (f) le attività liquide e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati al valore nominale, più eventuali interessi maturati, o al costo ammortizzato;
- (g) gli swap sono valutati al rispettivo fair value basato sui titoli sottostanti nonché sulle caratteristiche degli impegni sottostanti o altrimenti in conformità con le prassi contabili abituali;
- (h) tutti gli altri titoli e le altre attività saranno valutati sulla base del valore equo di mercato, determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad applicare altri principi di valutazione appropriati per le attività del Fondo e/o per le attività di un dato comparto qualora i suddetti metodi di valutazione appaiano impossibili o inappropriati a causa di circostanze o eventi straordinari.

I titoli espressi in valute diverse da quella del comparto in questione saranno convertite in tale valuta in base al più recente tasso di cambio disponibile.

2. Le passività del Fondo comprenderanno:

- tutti i prestiti, gli effetti scaduti e i debiti;
- tutte le passività note, scadute o meno, compresi tutti gli obblighi contrattuali scaduti che comportano pagamenti in denaro o in natura (ivi incluso l'importo di eventuali dividendi dichiarati dal Fondo e non corrisposti);
- tutte le riserve, autorizzate o approvate da Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle costituite a copertura di potenziali deprezzamenti di alcuni investimenti del Fondo;
- Qualsiasi altra passività del Fondo, di qualsiasi tipo e natura essa sia, ad eccezione di quelle rappresentate dalle risorse del Fondo. Per valutare l'importo di tali altre passività, il Fondo terrà conto di tutte le spese da pagare, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese di costituzione e quelle relative alle successive modifiche dello Statuto, le commissioni e le spese dovute alla Società di Gestione, ai Delegati del Consiglio di Amministrazione, alla Banca Depositaria e ai corrispondenti, agli agenti incaricati dei pagamenti o agli altri agenti del Fondo (in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, i mandatarî fiscali e i soggetti che forniscono le informazioni), i costi relativi a eventuali intermediari di vendita di volta in volta nominati dal Fondo, nonché i rappresentanti permanenti del Fondo nei paesi in cui è soggetto a registrazione, i costi di servizi di assistenza legale e di consulenza e di revisione contabile delle relazioni annuali del Fondo, i costi assicurativi, le spese straordinarie sostenute nell'interesse degli azionisti (in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, la richiesta di perizie e la gestione di procedimenti legali), i costi di promozione (incluse le ragionevoli spese pubblicitarie e di marketing), di stampa e pubblicazione dei documenti di vendita delle azioni, i costi di stampa delle relazioni annuali e intermedie, il costo per la convocazione e l'esecuzione delle assemblee degli azionisti e delle riunioni del Consiglio di amministrazione, le ragionevoli spese di viaggio degli Amministratori e dei Delegati del Consiglio di Amministrazione, i compensi degli Amministratori, i costi delle dichiarazioni di registrazione, tutte le imposte e le tasse addebitate dalle autorità governative e dalle borse valori, i costi di pubblicazione dei prezzi di emissione e di rimborso nonché qualsivoglia altro costo di esercizio, ivi inclusi i costi di ricerca, i costi finanziari, le spese e le commissioni delle operazioni abituali addebitate dalle banche depositarie o dai loro agenti (compresi i movimenti di piccola cassa e tutte le ragionevoli spese vive sostenute, quali imposte di bollo, costi di registrazione, imposte sui certificati provvisori, spese per trasporti speciali, ecc.), le usuali commissioni di mediazione addebitate da banche e intermediari per operazioni su titoli, spese per interessi, posta, telefono, facsimile, telefax e tutti i costi relativi alle operazioni di prestito titoli (costi di agenzia e di transazione), nonché altri oneri amministrativi (in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, spese notarili e relative alla produzione di documenti e relazioni regolamentari (es. KIID, KID, EPR, EMT, ecc.) e relativa diffusione, ove del caso). Per la valutazione dell'importo di tali passività, il Fondo dovrà tener conto delle spese amministrative e di altro tipo di natura periodica su base *pro rata temporis*.

- Le attività, le passività, gli oneri e le spese non attribuibili a un comparto saranno attribuiti a tutti i comparti in pari misura o, laddove giustificato dagli importi in questione, in misura proporzionale alle rispettive attività nette.
3. Ciascuna azione del Fondo da riscattare è considerata come emessa ed esistente fino alla chiusura delle operazioni del giorno di valutazione applicabile al rimborso dell'azione in questione e il suo prezzo sarà considerato una passività del Fondo a partire dalla chiusura delle operazioni di tale giorno e fino al pagamento del prezzo in questione.

Ogni azione che il Fondo dovrà emettere in conformità con le domande di sottoscrizione ricevute, sarà considerata come emessa a partire dalla chiusura delle operazioni del giorno di valutazione del prezzo di emissione e tale prezzo sarà considerato dal Fondo un importo da ricevere fino al suo incasso da parte del Fondo.
 4. Per quanto possibile, ogni investimento o disinvestimento deciso dal Fondo fino al giorno di valutazione dovrà essere tenuto in considerazione dal Fondo.

Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, dell'emissione e del rimborso di azioni

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più comparti, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni nelle seguenti circostanze:

1. nei periodi durante i quali un mercato o una borsa che rappresenta il mercato o la borsa principale in cui è di volta in volta quotata una parte sostanziale degli investimenti del Fondo viene chiuso in periodi diversi dalle normali festività o quando la negoziazione su detti mercati è soggetta a restrizioni di rilievo o sospesa;
2. quando situazioni politiche, economiche, militari, monetarie o sociali, o calamità naturali che esulino dalla responsabilità o dal controllo del Fondo rendono impossibile la cessione delle sue attività a condizioni normali e ragionevoli, senza costituire un danno grave per gli interessi degli azionisti;
3. durante eventuali interruzioni delle reti di comunicazione normalmente usate per determinare il valore degli investimenti del Fondo o il prezzo corrente su qualunque mercato o borsa valori;
4. ogniqualvolta restrizioni agli scambi o al movimento di capitali impediscano l'esecuzione di transazioni per conto del Fondo o nel caso in cui transazioni di acquisto o di vendita riguardanti le attività del Fondo non possano essere eseguite ai normali tassi di cambio;
5. non appena venga convocata l'assemblea generale avente all'ordine del giorno lo scioglimento del Fondo.

In circostanze eccezionali in grado di incidere negativamente sugli interessi degli azionisti o in caso di domande di rimborso o di conversione superiori al 10% delle attività nette del comparto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può rinviare tutte le richieste di rimborso o di conversione ricevute (incluse quelle al di sotto del 10% delle attività nette del comparto) fino a quando, sebbene il più rapidamente possibile, considera che tali richieste possano essere evase nel migliore interesse degli investitori; o dichiarare che parte o tutte le richieste di rimborso o conversione vengano evase in misura proporzionale il più rapidamente possibile nel migliore interesse degli investitori. Tali richieste di rimborso o di conversione saranno eseguite in ordine di arrivo al Fondo.

Ai sottoscrittori e gli azionisti che richiedono il rimborso o la conversione di azioni dovrà essere comunicata la sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto. Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione in sospenso possono essere revocate per iscritto purché la relativa comunicazione pervenga al Fondo o a qualunque altra entità debitamente nominata e operante per conto del Fondo prima della fine della sospensione.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto in caso di rimborsi rilevanti di attività nette di un comparto, di adeguare il metodo di calcolo delle commissioni di performance neutralizzando i tassi legati ai movimenti di capitale. Ciò verrà applicato nell'interesse degli azionisti per mantenere l'incremento/decremento del valore patrimoniale netto per azioni in linea con l'evoluzione del portafoglio.

Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni saranno presi in esame il primo giorno di valutazione immediatamente successivo alla fine della sospensione, ossia il giorno successivo all'ultimo giorno di sospensione.

In relazione al processo da applicare in caso di sospensione, il Consiglio di Amministrazione fornirà quanto prima preavviso scritto agli azionisti della prevista sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto (verranno considerati esclusivamente gli azionisti che risultano registrati a tale data).

NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI

Azioni

Per ogni comparto vengono emesse azioni nominative. Il Fondo potrà altresì emettere frazioni (migliaia) di azioni nominative.

Le azioni nominative saranno dematerializzate fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nella sezione Dettagli dei comparti relativamente a ciascun comparto. Il registro degli azionisti è conservato presso la sede legale del Fondo.

L'Amministrazione Centrale esegue le necessarie iscrizioni, modifiche o cancellazioni di tutte le azioni nominative nel registro del Fondo al fine di garantirne il regolare aggiornamento.

Gli investitori residenti in Italia possono conferire mandato agli Agenti Incaricati dei Pagamenti per l'Italia ad agire in veste di fiduciario (“**Fiduciario**”) in relazione alle operazioni riguardanti la partecipazione nel Fondo. Sulla base di detto mandato, il Fiduciario, tra le altre cose, invierà al Fondo le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione degli investitori su base cumulativa. Il Fiduciario sarà iscritto nel registro degli azionisti a suo nome ma per conto dei relativi investitori e svolgerà i compiti relativi all'esercizio dei diritti di voto sulla base delle istruzioni degli investitori in questione. Il Fiduciario conserverà e aggiornerà un registro elettronico contenente i dettagli di ciascun investitore e delle rispettive partecipazioni. Gli investitori che abbiano sottoscritto il Fondo tramite il Fiduciario potranno richiedere in qualunque momento, laddove consentito dallo Statuto e senza pregiudizio dello stesso, che le azioni così sottoscritte vengano trasferite all'investitore in questione a seguito dell'iscrizione di quest'ultimo nel registro degli azionisti a decorrere dalla data in cui il Fondo riceve le istruzioni di trasferimento dal Fiduciario.

IL FONDO RICHAMA L'ATTENZIONE SUL FATTO CHE QUALSIASI AZIONISTA POTRÀ ESERCITARE PIENAMENTE I PROPRI DIRITTI D'INVESTITORE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEL FONDO, IN PARTICOLARE SE L'INVESTITORE È ISCRITTO PERSONALMENTE NEL REGISTRO DEGLI AZIONISTI DEL FONDO, IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI. NEL CASO IN CUI UN INVESTITORE INVESTA NEL FONDO TRAMITE UN INTERMEDIARIO CHE INVESTE NELLA FONDO A PROPRIO NOME MA PER CONTO DELL'INVESTITORE, POTREBBE NON SEMPRE ESSERE POSSIBILE PER L'INVESTITORE ESERCITARE ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEL FONDO. GLI INVESTITORI SONO INVITATI A PRENDERE VISIONE DEI LORO DIRITTI.

Le azioni devono essere interamente liberate e sono emesse senza valore nominale. Non esistono restrizioni in merito al numero di azioni che possono essere emesse. I diritti associati alle azioni sono quelli previsti dalla Legge del 1915, salvo ove sostituita dalla Legge del 2010. Tutte le azioni del Fondo hanno pari diritto di voto, indipendentemente dal loro valore (eccetto le frazioni di azione). Le azioni di ciascun comparto hanno pari diritto ai proventi di liquidazione del rispettivo comparto.

Eventuali modifiche allo Statuto che modifichino i diritti di uno specifico comparto devono essere approvate mediante delibera dell'assemblea generale del Fondo nonché dall'assemblea generale degli azionisti del comparto specifico.

Emissione di azioni e procedura di sottoscrizione e di pagamento

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere azioni di ciascun comparto in qualunque momento e senza alcuna limitazione.

Il Fondo può limitare o impedire il possesso delle sue azioni da parte di persone fisiche, ditte, partnership o persone giuridiche qualora, a suo insindacabile giudizio, tale partecipazione possa nuocere agli interessi degli azionisti esistenti o del Fondo stesso, possa comportare una violazione di leggi o norme, lussemburghesi o altro, o qualora possa comportare un'esposizione del Fondo a svantaggi fiscali, a contravvenzioni o penali altrimenti evitati. Tali persone fisiche, ditte, partnership o persone giuridiche saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione (i “**Soggetti Esclusi**”).

Poiché il Fondo non è registrato né ai sensi dell'United States Securities Act del 1933, e successive modificazioni, né ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940, e successive modificazioni, le sue azioni non possono essere, direttamente o indirettamente, offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, o nei suoi territori, possedimenti o in aree soggette alla giurisdizione statunitense, o a cittadini o residenti negli Stati Uniti (nel prosieguo “**US Person**”). Di conseguenza il Fondo può chiedere a un sottoscrittore di fornire tutta la documentazione che ritiene necessaria al fine di valutare se egli sia o sarà un Soggetto Escluso o una US Person.

Ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 e successive modifiche, relativa al settore finanziario, della legge del 12 novembre 2004 e successive modifiche, relativa al riciclaggio di denaro e alla lotta al finanziamento del terrorismo (e successive modifiche), nonché delle pertinenti circolari dell'autorità di vigilanza lussemburghese (in particolare la circolare 08/387 della CSSF, modificata dalla circolare 10/476 della CSSF), tutti i professionisti del settore finanziario sono tenuti ad adottare misure volte a prevenire l'uso di OICVM a scopo di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In tale contesto è stata imposta una procedura d'identificazione degli investitori. Il modulo di domanda dell'investitore ("**Modulo di Domanda**") deve essere accompagnato nel caso delle persone fisiche, da una copia del passaporto o della carta d'identità, mentre nel caso delle persone giuridiche, da una copia dello statuto, dell'atto di costituzione o di altri documenti costitutivi, da un estratto del registro delle imprese e da un elenco dei firmatari autorizzati.

Inoltre, nel caso di entità giuridiche non quotate su una borsa valori riconosciuta, potrebbero essere richiesti l'identificazione degli azionisti che detengono più del 25% delle azioni emesse o dei diritti di voto nonché il nome e l'indirizzo delle persone che esercitano influenza significativa sulla gestione delle persone giuridiche. Nel caso dei trust, il Modulo di Domanda deve essere accompagnato almeno da una copia dell'atto costitutivo del trust, da copia dei passaporti e/o degli statuti o altri opportuni documenti costitutivi del/dei trustee e da un elenco dei firmatari autorizzati.

Inoltre, potrebbe essere richiesta l'identificazione del trustee, del disponente, del beneficiario finale e del guardiano.

Tutte le copie devono essere autenticate da una delle seguenti autorità: ambasciatore, console, notaio o ufficiale di polizia o loro equivalenti nella giurisdizione in questione. Tale procedura di identificazione deve essere seguita nelle seguenti circostanze:

- (a) in caso di sottoscrizione diretta all'Amministrazione Centrale; e
- (b) in caso di sottoscrizioni ricevute dall'Amministrazione Centrale provenienti da intermediari residenti in paesi che non impongono all'intermediario in questione un obbligo di identificare gli investitori equivalente a quello richiesto dalle leggi del Granducato del Lussemburgo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (un professionista del settore finanziario domiciliato in un paese che non ha recepito le conclusioni della relazione del Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro e che quindi non è considerato soggetto a una procedura di identificazione dei clienti equivalente a quella prescritta dalle leggi e dalle normative del Granducato del Lussemburgo).

Il Fondo si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione aggiuntive eventualmente necessarie ad adempiere a leggi e normative. La mancata fornitura di documentazione può determinare ritardi nell'investimento o la trattenuta dei proventi del rimborso.

Le informazioni fornite all'Agente di Trasferimento sono raccolte ed elaborate ai fini della conformità antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo.

Le azioni sono emesse a un prezzo corrispondente al valore patrimoniale netto per azione di ciascun comparto maggiorato di una commissione di sottoscrizione definita nella sezione Dettagli dei comparti in relazione a ciascun comparto.

Le azioni possono essere distribuite tramite piani di risparmio, conformemente alle leggi nazionali e alle consuetudini del paese in cui sono commercializzate. I dettagli delle condizioni generali dei piani di risparmio sono contenuti nei moduli di sottoscrizione disponibili a livello locale.

Gli azionisti potrebbero essere tenuti a pagare commissioni e spese aggiuntive agli istituti finanziari operanti come Soggetti Incaricati dei Pagamenti nei paesi esteri in cui vengono distribuite le azioni.

Le sottoscrizioni vengono effettuate sulla base di un prezzo non noto.

Le domande di sottoscrizione di azioni nominative possono, a opzione del sottoscrittore, riguardare un numero di azioni da sottoscrivere o un importo da investire in uno o più comparti. In quest'ultimo caso, è possibile emettere frazioni di azioni.

Le domande di sottoscrizione pervenute al Fondo, o ad altre entità debitamente nominate dal Fondo e operanti a suo nome, entro le ore 14:00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario lussemburghese precedente al giorno di Valutazione saranno eseguite, ove accettate, sulla base del valore patrimoniale netto determinato il giorno di Valutazione. Le domande pervenute dopo tale termine saranno evase nel giorno di valutazione successivo. Il prezzo

di sottoscrizione di ciascuna azione è pagabile nella valuta del rispettivo comparto entro tre (3) giorni lavorativi bancari lussemburghesi dal giorno di valutazione.

Conversione di azioni

La conversione di azioni viene effettuata sulla base di un prezzo non noto.

Salvo diversamente dichiarato per uno specifico comparto, qualunque azionista può richiedere la conversione della totalità o di parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto a un prezzo pari ai rispettivi valori netti delle azioni dei diversi comparti. Ove applicabile, il prezzo può essere maggiorato di una commissione di conversione, come indicato nell'Appendice 1 "Descrizione dei comparti".

Gli azionisti non pagheranno alcuna commissione di conversione, eccetto eventuali commissioni e spese aggiuntive agli istituti finanziari operanti come Soggetti Incaricati dei Pagamenti nei paesi esteri in cui vengono distribuite le azioni.

L'azionista che desideri tale conversione di azioni dovrà inviare una richiesta scritta per posta o via fax al Fondo o altra entità debitamente nominata dal Fondo e operante a suo nome, indicando il numero, il nome di riferimento e la classe delle azioni da convertire.

In Italia è presente una norma speciale disciplinante il Piano di switch programmato (nel prosieguo "**il Piano**").

Le sottoscrizioni ai comparti possono anche essere effettuate tramite tale Piano che consente agli azionisti di scaglionare il loro investimento mediante serie di conversioni simultanee. Un piano personalizzato può essere attivato da qualsiasi agente di collocamento autorizzato dal comparto ad attivare tali condizioni di conversione delle azioni. A tal fine, il sottoscrittore deve indicare:

- la data di avvio del Piano;
- la durata;
- la frequenza di rimborso (mensile, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale);
- la classe di azioni e i comparti selezionati per l'investimento scaglionato (nel prosieguo, i "comparti di destinazione");
- l'importo da disinvestire periodicamente, specificandone la distribuzione tra i comparti di destinazione.

I rimborsi programmati vengono effettuati sulla base del valore patrimoniale netto per azione nel giorno di Valutazione corrispondente alla data predefinita dagli azionisti (qualora tale data non coincida con un giorno di Valutazione, viene utilizzato il valore patrimoniale netto per azione del giorno di Valutazione successivo). Il giorno di Valutazione degli investimenti coincide con il giorno di Valutazione dei rimborsi.

Qualora nel giorno di Valutazione il valore di scambio delle azioni non raggiunga l'importo globalmente definito per ciascun disinvestimento periodico, quest'ultimo non verrà eseguito neanche in parte e il Piano terminerà.

Gli azionisti hanno il diritto in qualunque momento di cessare il Piano o, conformemente alle suddette indicazioni, modificarne la durata, la frequenza, le classi e i comparti di destinazione; l'importo da disinvestire periodicamente e la sua distribuzione tra le classi e i comparti di destinazione.

Al Fondo verranno corrisposte commissioni di switch. Le commissioni sono dovute in anticipo alla prima operazione e sono pari al 30% della commissione totale.

L'agente di collocamento autorizzato deve essere informato per iscritto delle condizioni di cessazione o delle modifiche del Piano.

Per ulteriori dettagli sul Piano, si invitano gli investitori a richiedere il modulo di conversione disponibile a livello locale.

Salvo il caso di sospensione del calcolo delle attività nette, la conversione verrà eseguita nel giorno di valutazione, purché la richiesta pervenga al Fondo entro le ore 14:00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario

lussemburghese e tale giorno sia un giorno di valutazione per entrambi i comparti interessati. Il numero di azioni allocate nel nuovo comparto sarà stabilito come segue:

$$A = \frac{B \times C \times D \pm XP}{E}$$

- A numero di azioni assegnato al nuovo comparto;
- B numero di azioni presentate per la conversione nel comparto originario;
- C valore patrimoniale netto, nel giorno di valutazione applicabile, delle azioni del comparto originario presentate per la conversione;
- D tasso di cambio applicabile il giorno dell'operazione tra le valute di entrambe le classi di azioni;
- E valore patrimoniale netto, nel giorno di valutazione applicabile, delle azioni assegnate al nuovo comparto;
- XP saldo, utilizzato o meno, a scelta dell'azionista. Potrebbe essere inutilizzabile e, in tal caso, verrà rimborsato all'azionista.

D'altro canto, potrebbe essere considerato una frazione per cui l'azionista è tenuto a pagare, entro i limiti di tempo previsti per il pagamento delle sottoscrizioni, la differenza in relazione al valore patrimoniale netto del comparto in modo da ottenere un numero di azioni intero. Infine, può rappresentare una frazione di azione.

Dopo la conversione, il Fondo informerà gli azionisti del numero di nuove azioni ottenuto dopo la conversione nonché del loro prezzo.

Rimborso di azioni

Qualunque azionista ha diritto, in qualunque momento e senza limitazioni, al rimborso delle proprie azioni da parte del Fondo. Le azioni rimborsate dal Fondo saranno annullate.

I rimborsi vengono effettuati sulla base di un prezzo non noto.

Gli azionisti non pagheranno alcuna commissione per il rimborso, eccetto eventuali commissioni e spese aggiuntive agli istituti finanziari operanti come Soggetti Incaricati dei Pagamenti nei paesi esteri in cui vengono distribuite le Azioni.

Le domande di rimborso devono essere inviate per iscritto al Fondo, o a qualunque entità debitamente nominata dal Fondo e operante a suo nome, per posta o via fax. La domanda è irrevocabile e deve indicare il numero e la classe di azioni da rimborsare nonché tutti i riferimenti utili per il regolamento del rimborso.

Tutte le azioni presentate per il rimborso devono pervenire presso la sede legale del Fondo in Lussemburgo, o presso qualunque altra entità debitamente nominata dal Fondo e operante a suo nome, entro le ore 14:00 (ora di Lussemburgo) del giorno lavorativo bancario lussemburghese precedente il giorno di valutazione salvo diversamente dichiarato per uno specifico comparto nella sezione Dettagli dei comparti. Le azioni saranno riacquistate al valore patrimoniale netto del comparto in questione stabilito nel giorno di Valutazione. Le domande pervenute dopo tale termine saranno evase nel giorno di Valutazione successivo. Nella sezione Dettagli dei comparti sono indicate le commissioni di rimborso di ciascun comparto.

Il pagamento delle azioni rimborsate sarà effettuato entro cinque (5) giorni lavorativi bancari lussemburghesi dopo il giorno di Valutazione, purché il Fondo abbia ricevuto tutti i documenti relativi al rimborso. Il pagamento sarà eseguito nella valuta di riferimento del rispettivo comparto, come indicato nella sezione Dettagli dei comparti.

Il prezzo di rimborso delle azioni del Fondo può essere più alto o più basso del prezzo di acquisto pagato dall'azionista all'epoca della sottoscrizione a causa dell'apprezzamento o del deprezzamento delle attività nette del comparto.

Rimborso obbligatorio

Qualora il Fondo dovesse in qualsiasi momento scoprire che le azioni sono possedute, individualmente o in comproprietà con altri soggetti, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Escluso o da una US Person, il Consiglio di Amministrazione potrà, a propriadiscrezione e senza responsabilità, procedere al rimborso obbligatorio

delle azioni dopo un preavviso di almeno dieci giorni, e al momento del rimborso il Soggetto Escluso o la US Person cesserà di essere detentore di tali azioni. Il Fondo potrà richiedere ad un azionista di fornire qualsiasi informazione che riterrà necessaria a stabilire se tale detentore di azioni sia o sarà un Soggetto Escluso o una US Person.

Late trading e market timing

Il Fondo non consente pratiche relative a “market timing”.

Il market timing deve essere inteso come un metodo di arbitraggio tramite il quale un investitore sottoscrive e rimborsa o converte sistematicamente quote o azioni dello stesso fondo entro brevi periodi di tempo, beneficiando delle differenze programmate per esempio.

Il Fondo mantiene il diritto di respingere ordini di sottoscrizione e di conversione provenienti da investitori nei confronti dei quali nutre il sospetto che facciano uso di tali pratiche e di adottare, ove del caso, le misure necessarie a proteggere gli altri investitori del Fondo.

Il Fondo inoltre mantiene il diritto di:

- respingere, in toto o in parte, una domanda di sottoscrizione di azioni;
- riacquistare, in qualunque momento, le azioni detenute da persone non autorizzate ad acquistare o possedere azioni del Fondo;
- riacquistare in qualunque momento azioni dagli azionisti nei confronti dei quali nutre il sospetto che eseguano operazioni di “market timing”.

Politica di distribuzione

Ogni anno, l'assemblea generale degli azionisti (“**Assemblea Generale**”) deciderà in merito alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di proporre il pagamento di un dividendo all'Assemblea Generale, tale dividendo sarà calcolato in conformità con i limiti legali e statutari previsti a tale fine.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di proporre la capitalizzazione degli utili. Tuttavia, qualora nel presente Prospetto o nella sezione Dettagli dei comparti venga stabilito diversamente o, laddove a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il pagamento di un dividendo possa essere più redditizio per gli azionisti, il Consiglio stesso non si asterrà dal proporre il dividendo all'Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere il pagamento di un acconto sui dividendi. Il dividendo potrà includere, a parte l'utile degli investimenti, le plusvalenze realizzate e non realizzate, al netto delle minusvalenze realizzate e non realizzate.

Subordinatamente alle leggi e alle normative applicabili al Fondo in Lussemburgo e nei paesi in cui viene distribuito il Fondo, tutti gli avvisi di pagamento di dividendi potranno essere pubblicati su un quotidiano regolarmente distribuito in Lussemburgo e su qualunque altro quotidiano ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione. Gli azionisti registrati riceveranno il pagamento tramite assegno inviato all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti o mediante bonifico bancario, secondo le loro istruzioni.

A ciascun azionista è offerta l'opportunità di reinvestire gratuitamente il proprio dividendo fino al raggiungimento della quota di azioni disponibile.

I dividendi non rivendicati entro cinque (5) anni dalla data di pagamento non saranno più esigibili dai beneficiari e confluiranno nel comparto.

GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E COMMISSIONI

Assemblea generale degli azionisti

L'Assemblea Generale annuale si tiene ogni anno presso la sede legale del Fondo o in qualunque altra sede in Lussemburgo indicata nell'avviso di convocazione, alla data e nell'ora ivi specificate.

Inoltre, gli azionisti di ciascun comparto potrebbero essere tenuti a deliberare in un'assemblea generale separata, conformemente alle prescrizioni in materia di quorum e maggioranza previste dalla legge, in merito a questioni che non richiedono alcuna modifica dello Statuto e riguardanti principalmente l'assegnazione dell'utile residuo annuale del loro comparto.

Gli avvisi di tutte le assemblee generali saranno inviati almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea generale a tutti gli azionisti registrati presso l'indirizzo indicato nel registro degli azionisti, a meno che l'azionista abbia acconsentito a ricevere gli avvisi di convocazione alle assemblee tramite altri mezzi di comunicazione (compresa la posta elettronica).

Subordinatamente alle leggi e alle normative locali applicabili al Fondo in Lussemburgo e nei paesi in cui il Fondo viene distribuito, gli avvisi dovranno essere pubblicati nel *Recueil Électronique des Sociétés et Associations*, su un quotidiano regolarmente distribuito in Lussemburgo e su un quotidiano ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversamente stabilito dallo Statuto e senza pregiudizio dello stesso, gli avvisi dovranno riportare la data, l'ora e il luogo dell'assemblea generale, le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e le prescrizioni del diritto lussemburghese in merito a quorum e maggioranza.

L'avviso dell'Assemblea Generale può anche disporre che il quorum e la maggioranza della stessa vengano determinati con riferimento alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte del quinto giorno precedente a quello dell'assemblea degli azionisti ("**Data di Registrazione**"), mentre il diritto di un azionista a partecipare all'Assemblea Generale e a esercitare i diritti di voto associati alle sue azioni sarà stabilito con riferimento alle azioni detenute dall'azionista alla Data di Registrazione.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione gode dei più ampi poteri per gestire il Fondo e agire in suo nome, eccetto i poteri conferiti per legge all'Assemblea Generale degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'amministrazione, del controllo, della gestione del Fondo, oltre che della definizione degli obiettivi e delle politiche generali d'investimento. Quale corrispettivo per le loro attività, l'assemblea generale potrà assegnare agli amministratori un importo annuale fisso a titolo di compenso, il cui importo viene iscritto tra le spese di esercizio generali del Fondo e che viene suddiviso tra gli amministratori, a loro discrezione.

Inoltre, gli amministratori potranno ricevere il rimborso delle spese sostenute per il Fondo laddove ritenute ragionevoli.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la remunerazione del proprio presidente e del segretario nonché dei funzionari.

Società di gestione

BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. una società a responsabilità limitata, *société anonyme*, con sede legale 14, Allée Marconi, L-2120 Lussemburgo (la "**Società di Gestione**") è stata designata come società di gestione del Fondo in conformità alle disposizioni della Legge del 2010.

La Società di Gestione è stata costituita con durata illimitata in conformità alla legislazione del Lussemburgo in data 30 novembre 2007 mediante atto notarile pubblicato nel Mémorial il 7 gennaio 2008 con la denominazione di BG Investment Luxembourg S.A.

Il suo statuto è stato modificato il 9 settembre 2009, il 12 febbraio 2013, il 1° luglio 2014, il 16 novembre 2016 e il 28 marzo 2018; le modifiche sono state pubblicate nel Mémorial e – per quanto riguarda le modifiche del 16 novembre 2016 e del 28 marzo 2018 – nel RESA.

Il 1° luglio 2014 il capitale sociale ammontava a EUR 2.000.000. L'azionista della Società di Gestione è Banca Generali S.p.A.

La Società di Gestione agisce anche in qualità di società di gestione di altri fondi d'investimento. I nomi di questi altri fondi saranno pubblicati nei Rendiconti finanziari del Fondo.

In conformità a un accordo del 27 febbraio 2020 tra la Società di Gestione e il Fondo, la Società di Gestione è stata incaricata di operare in qualità di società di gestione del Fondo. La Società di Gestione svolgerà in particolare i seguenti compiti:

- il coordinamento generale delle politiche d'investimento di tutti i comparti e per la gestione e la supervisione degli investimenti su base quotidiana;
- l'amministrazione centrale, compresi, *inter alia*, il calcolo del valore patrimoniale netto (il "**Valore Patrimoniale Netto**"), la procedura di registrazione, la conversione e il rimborso delle azioni e l'amministrazione generale del Fondo;
- la distribuzione del Fondo; a questo proposito la Società di Gestione potrà, con il previo consenso del Fondo, nominare altri distributori/fiduciari ;
- il coordinamento generale, l'amministrazione e i servizi di marketing.

I diritti e i doveri della Società di Gestione sono regolati dalla Legge del 2010 e da un contratto stipulato a tempo indeterminato. Tale contratto potrà essere risolto da entrambe le parti in seguito a un preavviso scritto di tre mesi.

In conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, e con il previo consenso del Consiglio di Amministrazione, la Società di Gestione ha la facoltà di delegare, sotto la propria responsabilità, i propri diritti e doveri (in tutto o in parte) ad un altro soggetto o entità considerata idonea. In tal caso il Prospetto dovrà essere modificato di conseguenza.

Nel frattempo, i compiti di gestione di portafoglio di tutti i comparti e di agente amministrativo centrale, tra cui quelli di conservatore del registro e agente di trasferimento, sono stati delegati come specificato di seguito nel Prospetto.

La Società di Gestione ha istituito e attua una politica e prassi di remunerazione che promuovono e sono coerenti con una sana ed efficace gestione del rischio, e che non favoriscono l'assunzione di rischi non coerenti con il profilo di rischio e con le previsioni statutarie del Fondo.

La politica di remunerazione della Società di Gestione è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione, del Fondo e dei suoi investitori, e comprende misure per evitare conflitti di interessi.

Laddove applicabile, la valutazione della performance viene predisposta in un quadro pluriennale appropriato al periodo di detenzione consigliato agli investitori del Fondo gestito dalla Società di Gestione al fine di garantire che il processo di valutazione sia basato sulle performance a lungo termine del Fondo e sui rischi di investimento dello stesso, e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sulla performance siano ripartite sul medesimo periodo.

Le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una porzione della remunerazione complessiva sufficientemente elevata da consentire l'attuazione di una politica totalmente flessibile sulle componenti variabili della remunerazione, ivi compresa la possibilità di non pagare alcuna componente variabile della stessa.

La politica di remunerazione viene rivista almeno annualmente.

I dettagli della politica di remunerazione della Società di Gestione sono direttamente disponibili sul seguente sito web www.bgfml.lu/site/en/home.html nella sezione "Corporate Governance". Una copia cartacea della politica di remunerazione sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta inoltrata alla Società di Gestione.

Gestori/Consulenti agli investimenti

La Società di Gestione è preposta alla gestione del portafoglio del Fondo. A tal riguardo, la Società di Gestione può delegare a terzi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, uno o più suoi compiti. Di conseguenza, possono essere nominati uno o più gestori agli investimenti.

La Società di Gestione si occuperà direttamente della gestione degli investimenti in relazione al seguente comparto:

- i. NEXTAM PARTNERS - Flex AM

A. Consulenti agli investimenti

I Gestori agli Investimenti, con il previo consenso scritto della Società di Gestione, sono autorizzati a richiedere, a proprie spese, consulenza per la gestione degli investimenti delle attività del Fondo per uno o più comparti, alle persone o società che ritengano opportune (nel prosieguo il/i “**Consulente/i agli Investimenti**”).

In qualunque circostanza, i Gestori agli Investimenti resteranno interamente responsabili delle azioni compiute nell’ambito di tale consulenza, salvo dolo o negligenza grave da parte del Consulente agli Investimenti. I Gestori agli Investimenti non saranno obbligati ad agire, ad acquistare o a vendere titoli secondo la consulenza o le raccomandazioni fornite dal Consulente agli Investimenti.

Il Consulente agli Investimenti fornirà consulenza ai Gestori agli Investimenti e sarà soggetto al controllo generale e alla responsabilità dei Gestori agli Investimenti. Sulla base delle prestazioni di consulenza, i Gestori agli Investimenti acquisteranno e/o venderanno titoli o gestiranno le attività del Fondo.

Anche l’identità del Consulente agli Investimenti nominato sarà indicata nella sezione Dettagli dei comparti.

Amministrazione centrale

Con il previo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione, la Società di Gestione ha delegato i propri compiti in relazione all’attività di amministrazione centrale, conservatore del registro e agente di trasferimento del Fondo a CACEIS Bank, Luxembourg Branch l’“**Amministrazione Centrale**”).

In qualità di Amministrazione Centrale, CACEIS Bank Luxembourg Branch è responsabile della procedura di registrazione, conversione e rimborso delle azioni, del calcolo del valore patrimoniale netto e dell’amministrazione generale del Fondo.

Banca Depositaria e Agente Domiciliatario

CACEIS Bank Luxembourg Branch agisce in qualità di depositario del Fondo (il “**Depositario**”) in conformità con l’accordo di deposito del 27 febbraio 2020, come di volta in volta modificato (il “**Contratto di Deposito**”), con le previsioni rilevanti della Legge del 2010 e le regole degli OICVM che rappresentano il quadro normativo composto dalla Direttiva OICVM e da qualsiasi legge, statuto, regolamento, circolare o linea guida vincolante di derivazione europea o lussemburghese (le “**Norme sugli OICVM**”).

CACEIS Bank operante tramite la sua filiale lussemburghese (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) è una società per azioni (société anonyme) di diritto francese, con un capitale sociale di EUR 440.000.000 avente sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia, iscritta nel Registro del Commercio e delle Società francese col numero 692 024 722 RCS Parigi. È un ente creditizio autorizzato soggetto alla vigilanza della Banca centrale europea (“BCE”) e dell’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (“ACPR”). Inoltre, è autorizzata a esercitare attività bancarie e di amministrazione centrale in Lussemburgo tramite la filiale lussemburghese.

Gli investitori possono consultare su richiesta presso la sede legale del Fondo il Contratto di Deposito per meglio comprendere e conoscere il perimetro dei compiti e delle responsabilità del Depositario.

Al Depositario è stata affidata la custodia e/o, se del caso, la conservazione del registro e la verifica della proprietà delle attività dei comparti, ed è tenuto all’adempimento degli obblighi e dei doveri previsti dalla Parte I della Legge del 2010. In particolare, il Depositario deve assicurare un monitoraggio adeguato ed efficace dei flussi di cassa del Fondo.

In conformità con quanto disposto dalle Norme sugli OICVM il Depositario dovrà:

- (i) assicurare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle azioni del Fondo vengano svolti in conformità con la legge nazionale applicabile, con le Norme sugli OICVM, con il Prospetto e lo statuto;
- (ii) garantire che il valore delle azioni sia calcolato in conformità con le Norme sugli OICVM, con il Prospetto e con lo statuto del Fondo e le procedure previste Direttiva OICVM;
- (iii) eseguire le istruzioni del Fondo, salvo qualora le stesse siano in conflitto con le Norme sugli OICVM, con il Prospetto e lo statuto del Fondo;
- (iv) assicurare che nelle operazioni relative al patrimonio del Fondo il controvalore gli sia rimesso entro i termini usuali;
- (v) garantire che i redditi del Fondo ricevano una destinazione conforme con le Norme sugli OICVM, col Prospetto e con lo statuto del Fondo.

Il Depositario non può delegare alcuno degli obblighi e dei compiti di cui ai punti da (i) a (v) del presente paragrafo.

In ottemperanza alle disposizioni della Direttiva OICVM, il Depositario può, a determinate condizioni, affidare in tutto o in parte le attività che sono poste sotto la sua custodia e/o la tenuta dei registri a corrispondenti o a terzi depositari di volta in volta nominati. La responsabilità del Depositario non resta impregiudicata da tale delega, salvo ove diversamente specificato e in ogni caso entro i limiti consentiti dalle Norme sugli OICVM.

Un elenco dei corrispondenti/terzi depositari è disponibile sul sito web del Depositario (www.caceis.com, sezione "regulatory watch"). L'elenco può essere aggiornato di volta in volta. Un elenco completo di tutti i corrispondenti/terzi depositari può essere ottenuto gratuitamente su richiesta inoltrata al Depositario. Parimenti, informazioni aggiornate in ordine all'identità del Depositario, alla descrizione delle sue mansioni e ai possibili conflitti di interessi, alle funzioni di custodia delegate al Depositario e a qualsiasi conflitto di interessi che potrebbe discendere da tale delega sono disponibili sul sito web del Depositario, come sopra indicato, e su richiesta. Vi sono molte situazioni in cui può emergere un conflitto di interesse, in particolare quando il Depositario delega le funzioni di custodia o laddove il Depositario svolge inoltre altre mansioni per conto del Fondo come servizi di agenzia amministrativa e di conservazione dei registri. Tali situazioni e i relativi conflitti di interessi sono stati individuati dal Depositario. Al fine di tutelare gli interessi del Fondo e dei suoi azionisti e di conformarsi alla normativa vigente, il Depositario ha implementato una politica e alcune procedure volte a impedire situazioni di conflitto di interesse e a monitorarle laddove si verificano, che mirano principalmente a:

- (a) identificare e analizzare le potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- (b) registrare, gestire e monitorare tali conflitti mediante:
 - il ricorso a misure permanenti messe in atto per risolvere i conflitti di interessi, come il mantenimento di persone giuridiche distinte, la separazione dei compiti, la separazione delle linee di riporto, la redazione di registri delle persone informate; o
 - l'attuazione di una gestione caso per caso per (i) adottare le opportune misure di prevenzione, come l'elaborazione di una nuova lista di controllo, l'implementazione di un nuovo cinese wall, fare in modo che le operazioni vengano effettuate a condizioni di mercato e/o informare gli azionisti del Fondo interessati, o (ii) rifiutare di svolgere l'attività che dà origine al conflitto di interessi.

Il Depositario ha stabilito una separazione funzionale, gerarchica e/o contrattuale tra lo svolgimento delle sue funzioni di depositario del Fondo e l'esecuzione di altri compiti per conto dello stesso, in particolare per i servizi di agenzia amministrativa e di conservazione dei registri.

Il Fondo e il Depositario possono risolvere in qualunque momento il Contratto di Deposito con un preavviso scritto di novanta (90) giorni. Il Fondo può, tuttavia, revocare il Depositario solo se una nuova banca depositaria viene nominata entro due mesi per prendere in carico le funzioni e le responsabilità del Depositario. Dopo tale revoca, il Depositario deve continuare a svolgere le sue funzioni e responsabilità, fino al momento in cui l'intero patrimonio dei comparti è trasferito alla nuova banca depositaria.

Il Depositario non ha alcun potere decisionale né alcun obbligo di natura consulenziale in relazione agli investimenti del Fondo. Il Depositario è un fornitore di servizi del Fondo e non è responsabile per la redazione del presente

Prospetto e, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza delle informazioni ivi contenute o la validità della struttura e degli investimenti del Fondo.

In qualità di Agente Incaricato dei Pagamenti, CACEIS Bank, Luxembourg Branch è responsabile del pagamento di eventuali dividendi agli azionisti, e in qualità di Agente Domiciliatario CACEIS Bank, Luxembourg Branch fornisce al Fondo servizi amministrativi e di segreteria.

Commissioni

Il Fondo paga per i vari comparti una commissione alla Società di Gestione come segue:

- A) una commissione di gestione (la “**Commissione di Gestione**”) per classe di azioni, come descritto nella sezione Dettagli dei comparti. La Commissione di Gestione viene calcolata e accantonata in ogni giorno di Valutazione in base alle attività nette complessive attribuibili alla classe di azioni pertinente ed è pagabile trimestralmente in via posticipata; la Società di Gestione pagherà i Gestori agli Investimenti sulla base della Commissione di Gestione.
- B) Una commissione pari allo 0,18% all'anno delle attività nette medie di ogni comparto relativamente a tutte le attività amministrative effettuate dalla Società di Gestione, pagabile trimestralmente in via posticipata. Si precisa che una parte di questa commissione sarà pagata direttamente dalla Società di Gestione all'Amministrazione Centrale in relazione alle attività amministrative quali a titolo esemplificativo il calcolo del valore patrimoniale netto, la tenuta del registro degli azionisti e l'esecuzione degli ordini di transazione.
- C) Una commissione di performance (la “**Commissione di Performance**”) relativamente a determinati comparti, come indicato nella sezione Dettagli dei comparti.

La Società di Gestione e/o i Gestori agli Investimenti possono avere il diritto di ricevere soft commission sotto forma di beni e servizi supplementari come consulenza e ricerca, materiale informatico correlato a software specialistico, metodi e strumenti di performance per il calcolo dei prezzi, abbonamenti a fornitori di informazioni finanziarie o di determinazione dei prezzi. Gli intermediari che forniscono beni e servizi supplementari alla Società di Gestione e/o ai Gestori agli Investimenti possono ricevere ordini per operazioni da parte del Fondo. I seguenti beni e servizi sono esclusi esplicitamente dalle soft commission: viaggi, costi di alloggio, intrattenimento, beni e servizi attuali correlati alla gestione, uffici, apparecchiature d'ufficio, costi del personale, salari impiegati e tutti gli oneri finanziari. I servizi di soft commission ricevuti dalla Società di Gestione e/o dai Gestori agli Investimenti saranno in aggiunta e non in sostituzione dei servizi da effettuarsi a cura della Società di Gestione e/o dei Gestori agli Investimenti e le commissioni della Società di Gestione e/o dei Gestori agli Investimenti non saranno ridotte in conseguenza della ricezione di tali soft commission. La Società di Gestione e/o i Gestori agli Investimenti utilizzeranno un intermediario che fornisce servizi soft commission unicamente se l'intermediario non è una persona fisica ed eseguirà le operazioni pertinenti sulla base del principio di best execution e se non si rilevano svantaggi di prezzo derivanti dall'utilizzo di tale intermediario. La Società di Gestione e/o i Gestori agli Investimenti o chiunque correlato ad essi non beneficeranno personalmente di un introito finanziario sulle commissioni incassate da intermediari o dealer. La Società di Gestione e/o i Gestori agli Investimenti forniranno al Fondo i dettagli delle soft commission effettivamente ricevute su base annuale.

La Società di Gestione pagherà, sulla base delle proprie commissioni i distributori che possono ridistribuire parte delle loro commissioni ai subdistributori, dealer, altri intermediari o entità con i quali hanno un contratto di subdistribuzione. La stipula di eventuali contratti di subdistribuzione sarà soggetta alla preventiva approvazione della Società di Gestione.

La Società di Gestione può inoltre negoziare accordi privati (i cosiddetti “accordi di collaborazione”) con entità, in base ai quali la Società di Gestione è autorizzata a effettuare pagamenti a favore di tale entità che rappresentano una retrocessione di tutte o parte delle commissioni pagate alla Società di Gestione.

Il Depositario ha la facoltà di ricevere commissioni sulla base delle attività del Fondo, in conformità all'accordo pertinente tra il Depositario e il Fondo e alle abituali prassi di mercato. Le commissioni dovute al Depositario (escluse eventuali commissioni del subdepositario) non saranno superiori allo 0,06% all'anno delle attività nette medie del relativo comparto. Le commissioni sono calcolate e accantonate in ogni giorno di Valutazione e devono essere versate trimestralmente e in via posticipata.

Le commissioni relative alla costituzione e al lancio del Fondo ammontano indicativamente a EUR 25.000 (venticinquemila euro).

Le commissioni e le spese relative al lancio di nuovi comparti saranno a carico di questi ultimi e saranno ammortizzate lungo un periodo non superiore ai primi cinque (5) esercizi del comparto o dei comparti in questione.

Il Fondo sosterrà tutti i costi di esercizio di cui al Capitolo 6.

Una commissione di commercializzazione potrebbe essere applicata a uno o più comparti a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Per ciascun comparto, la data di introduzione e il relativo importo della commissione saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con conseguente aggiornamento del Prospetto.

Sarà possibile introdurre la commissione di marketing esclusivamente per una specifica classe di azioni o per specifici comparti.

Il Fondo si farà carico dei costi e delle spese sostenuti in relazione alle ricerche di investimento fornite da eventuali prestatori di servizi nominati dal Fondo; le informazioni relative all'importo dei costi di ricerca pagati dal Fondo sono disponibili per gli azionisti presso la sede legale del Fondo.

TASSAZIONE

Tassazione del Fondo

Conformemente alla legislazione vigente e alla prassi corrente, il Fondo non è soggetto a imposte sul reddito e sulle plusvalenze in Lussemburgo. Parimenti, i dividendi corrisposti dal Fondo non sono soggetti ad alcuna ritenuta d'acconto in Lussemburgo.

Tuttavia, il Fondo è soggetto a un'imposta annuale lussemburghese pari allo 0,05% del valore delle attività nette. Per le classi di azioni riservate agli investitori istituzionali, l'aliquota fiscale annuale è dello 0,01%.

Tale imposta è dovuta trimestralmente in base alle attività nette del Fondo calcolate alla chiusura del trimestre in questione.

Parte del reddito del portafoglio del Fondo, composto da dividendi e interessi, può essere soggetta al pagamento di ritenuta d'acconto a varie aliquote nel paese di origine.

Tassazione degli azionisti

Subordinatamente alla Sezione III, ai sensi della legislazione vigente gli azionisti non sono soggetti ad alcuna imposta su plusvalenze, reddito, donazioni o successione in Lussemburgo né a ritenuta d'acconto, fatta eccezione per gli azionisti domiciliati, residenti o con sede stabile in Lussemburgo e per taluni ex residenti lussemburghesi che detengono più del 10% del capitale del Fondo.

Le disposizioni di cui sopra si basano sulla legislazione e la prassi correntemente in vigore e sono suscettibili di variazioni.

Si raccomanda ai potenziali sottoscrittori di informarsi e, se necessario, di avvalersi di consulenza sulle leggi e i regolamenti (per esempio in materia di tassazione e controllo dei cambi) applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, al possesso e alla vendita di azioni nel paese di cittadinanza, di residenza o di domicilio.

Considerazioni di natura fiscale UE per persone fisiche residenti nell'UE, in taluni Paesi Terzi o in territori dipendenti o associati

Ai sensi della legge del 18 dicembre 2015 che recepisce la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ("**Direttiva DAC**") e lo standard comune di comunicazione di informazioni ("**CRS**") dell'OCSE ("**Legge DAC**"), dal 1° gennaio 2016, fatta eccezione per l'Austria che ha usufruito di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2017, gli istituti finanziari degli Stati membri dell'UE o delle giurisdizioni partecipanti al CRS sono tenuti a fornire alle amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri dell'UE e alle giurisdizioni partecipanti al CRS i dettagli dei pagamenti di interessi, dividendi e tipologie di reddito simili, i proventi lordi dalla vendita di attività finanziarie e altri redditi, nonché i saldi giacenti sui conti oggetto di comunicazione, come definito nella Direttiva DAC e nel CRS, dei titolari di conto residenti o stabiliti negli Stati membri dell'UE e in taluni loro territori dipendenti e associati o in giurisdizioni che hanno ricevuto il CRS nel diritto nazionale.

Il pagamento di interessi e altri redditi derivanti dalle azioni rientrano nel campo di applicazione della Direttiva DAC e del CRS e sono pertanto soggetti a obblighi di segnalazione.

Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi ai propri consulenti fiscali in relazione all'applicazione della Direttiva DAC e del CRS al proprio caso in considerazione della loro situazione personale. Si invitano altresì gli investitori a richiedere informazioni in merito alle leggi e ai regolamenti applicabili (ossia eventuali particolari aspetti fiscali o regolamentazioni di cambio) dei paesi di cittadinanza o in cui sono domiciliati o residenti e che possono interessare la sottoscrizione, l'acquisto, la detenzione e il rimborso di azioni.

FATCA – Adempimenti fiscali dei conti esteri

Le azioni non sono state e non saranno offerte in vendita negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti né in tutte le aree soggette alla loro giurisdizione; inoltre non possono essere offerte a US Person.

Si porta all'attenzione degli investitori e dei richiedenti che ai sensi del Foreign Account Tax Compliance Act ("**FATCA**") e/o dei relativi accordi intergovernativi, le informazioni sugli investitori statunitensi che detengono

attività al di fuori degli Stati Uniti saranno comunicate dagli istituti finanziari all'Internal Revenue Service (IRS) o all'amministrazione finanziaria locale, come misura contro l'evasione fiscale statunitense.

Il 28 marzo 2014 il Granducato del Lussemburgo ha sottoscritto con gli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo Modello 1 ("IGA") e il relativo memorandum d'intesa.

Le condizioni di base del FATCA possono includere la Società come "Istituto Finanziario" per cui, ai fini dell'adempimento, la Società potrebbe richiedere agli Azionisti di fornire prove documentali della loro residenza fiscale nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie ad adempiere alla suddetta legislazione.

Fatto salvo quanto contenuto nel presente e laddove consentito dalla legge lussemburghese, la Società avrà il diritto di:

- trattenere imposte od oneri simili che è obbligata a trattenere, per legge o per altri motivi, in relazione alle partecipazioni nella Società;
- richiedere agli Azionisti o ai titolari effettivi delle Azioni di fornire prontamente i dati personali richiesti dalla Società, a sua discrezione, al fine di adempiere alla legge e/o di stabilire prontamente l'importo della trattenuta;
- comunicare le informazioni personali all'autorità fiscale o regolamentare, come eventualmente richiesto dalla legge o da detta autorità; e
- trattenere il pagamento di dividendi o proventi di rimborso agli Azionisti finché la Società sia venuta in possesso di informazioni sufficienti a consentirle di stabilire l'importo corretto da trattenere.

La Società conferma inoltre di essere qualificata come istituto finanziario estero (FFI) secondo quanto stabilito dalle norme FATCA e che registrerà e certificherà la conformità con il FATCA. Inoltre, la Società ha presentato domanda per ottenere un GIIN (Global Intermediary Identification Number). In quest'ottica la Società tratterà esclusivamente con intermediari finanziari professionisti debitamente registrati e dotati di GIIN.

La trattazione della tassazione statunitense non è finalizzata né è stata scritta per essere utilizzata e non può essere adottata dai contribuenti per evitare penali che potrebbero essergli irrogate. La trattazione è stata redatta a sostegno della promozione o commercializzazione degli investimenti descritti nel presente. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi a un consulente fiscale indipendente per ricevere consulenza sulla base della propria situazione personale.

Quanto sopra esposto è solo una sintesi e si basa sull'interpretazione corrente delle leggi applicabili e non pretende di essere esaustivo sotto tutti gli aspetti. Non costituisce investimento o consulenza fiscale e si invitano gli investitori a rivolgersi al proprio consulente finanziario o fiscale per ricevere consulenza sulle implicazioni complete dei suddetti testi nel loro caso.

INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

Publicazione del valore patrimoniale netto

Il valore patrimoniale netto di ciascun comparto è disponibile presso la Sede Legale del Fondo e sarà pubblicato come ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione su un quotidiano o tramite altri mezzi ritenuti appropriati dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Avvisi e pubblicazioni

Tutti gli avvisi agli azionisti sono pubblicati sul sito web della Società di Gestione eccetto quelli che per legge devono essere pubblicati o inviati per posta. Gli avvisi sono disponibili sul sito web, al seguente indirizzo: www.bgfml.lu

Esercizio finanziario e rendiconti per gli azionisti

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Ogni anno il Fondo pubblica un rendiconto dettagliato delle sue attività e della gestione del suo patrimonio, ivi incluso lo stato patrimoniale e il conto economico consolidato espresso in euro, la composizione dettagliata delle attività di ciascun comparto e la relazione della società di revisione.

La relazione di esercizio si basa sul valore patrimoniale netto al 31 dicembre di ogni anno ed è disponibile entro quattro (4) mesi da tale data.

Inoltre, alla chiusura di ogni semestre, verrà redatta una relazione contenente, tra l'altro, la composizione del portafoglio, i prospetti delle variazioni di portafoglio durante il periodo, il numero di azioni in circolazione e il numero di azioni emesse e rimborsate dall'ultima pubblicazione.

Società di revisione

La revisione contabile dei rendiconti e delle relazioni annuali del Fondo è affidata a Ernst & Young.

Documenti disponibili al pubblico

Il Prospetto e i KIID, lo Statuto, l'ultima relazione finanziaria annuale nonché l'ultima relazione semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente al pubblico presso la sede legale del Fondo e presso gli uffici dei distributori locali. Anche i contratti tra il Fondo e le altre controparti sono disponibili per la consultazione.

Una versione aggiornata dei KIID è disponibile sul sito web al seguente indirizzo www.bgfml.lu

Protezione dei dati

Nel corso delle attività, il Fondo raccoglierà, registrerà, archiverà, adatterà, trasferirà e comunque elaborerà informazioni tramite cui i potenziali investitori potrebbero essere direttamente o indirettamente identificati. Il Fondo è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 noto come Regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore il 25 maggio 2018 ("GDPR") e si impegna a conservare eventuali dati personali forniti dagli investitori ai sensi del GDPR.

Il Fondo e/o i suoi delegati o prestatori di servizi possono effettuare il trattamento dei dati personali dei potenziali investitori, dei titolari effettivi (UBO), degli amministratori, dei rappresentanti autorizzati e dell'importo investito di ciascun investitore) per una o più delle seguenti finalità e basi giuridiche:

- 1 gestire il Fondo, inclusa la gestione e amministrazione dell'investimento degli Azionisti nel Fondo su base continuativa, per consentire al Fondo e/o ai suoi delegati o fornitori di servizi e investitori di soddisfare i rispettivi doveri e obblighi contrattuali reciproci; o
- 2 adempiere agli obblighi legali, fiscali o regolamentari applicabili in capo al Fondo e/o ai suoi delegati o prestatori di servizi ai sensi delle leggi applicabili nonché della legislazione antiriciclaggio e di contrasto al

finanziamento del terrorismo e preservare gli interessi del Fondo e dei suoi investitori.

Il Fondo e/o i suoi delegati o fornitori di servizi possono comunicare o trasferire dati personali, all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE") o altrove (comprese entità ubicate in paesi al di fuori del SEE), ad altri delegati, ad agenti debitamente nominati e a fornitori di servizi del Fondo (e loro società collegate, consociate o affiliate o subdelegati) nonché a terze parti inclusi consulenti, organismi di regolamentazione, amministrazioni finanziarie, società di revisione, fornitori di tecnologie per le finalità succitate.

Il Fondo e/o i suoi delegati e prestatori di servizi non trasferiranno dati personali a paesi al di fuori del SEE a meno che il paese in questione assicuri un livello adeguato di protezione dei dati o vengano poste in atto opportune protezioni o il trasferimento abbia luogo ai sensi di una delle deroghe previste dal GDPR. La Commissione europea ha redatto un elenco di paesi che ritiene forniscano un livello adeguato di protezione dei dati che, ad oggi, include Svizzera, Guernsey, Argentina, Isola di Man, Isole Faroe, Jersey, Andorra, Israele, Nuova Zelanda e Uruguay. La Commissione europea potrà integrare tale elenco in qualunque momento con altri paesi. Anche gli Stati Uniti sono considerati dotati di un livello di protezione adeguato laddove il destinatario statunitense dei dati sia certificato Privacy Shield. Qualora un paese terzo non fornisca un livello adeguato di protezione dei dati, il Fondo e/o i suoi delegati e fornitori di servizi garantiranno l'attuazione di protezioni adeguate quali le clausole modello (ossia clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea).

Il Fondo e/o i suoi delegati o fornitori di servizi non conserveranno i dati personali più a lungo di quanto necessario per le finalità per cui sono stati raccolti. Nel determinare periodi di conservazione adeguati, il Fondo e/o i suoi delegati o fornitori di servizi terranno conto di eventuali termini di prescrizione applicabili nonché degli obblighi legali di conservazione delle informazioni, compresa la legislazione antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e fiscale. Il Fondo e/o i suoi delegati o fornitori di servizi adotteranno tutte le ragionevoli misure per la distruzione o la cancellazione dei dati non più necessari dai propri sistemi.

Laddove il trattamento venga effettuato per conto del Fondo, quest'ultimo incaricherà un responsabile del trattamento, ai sensi del GDPR, che fornisca sufficienti garanzie di attuazione di opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la protezione dei diritti degli investitori. Il Fondo stipulerà un contratto scritto con il responsabile del trattamento che ne stabilirà gli obblighi specifici previsti dal GDPR, compreso il trattamento dei dati personali esclusivamente in conformità con le istruzioni documentate del Fondo.

Gli investitori sono tenuti a fornire i loro dati personali per finalità previste dalla legge e contrattuali. La mancata fornitura dei dati personali richiesti o l'opposizione al trattamento potrebbero impedire al Fondo di consentire, evadere o liberare l'investimento nel Fondo da parte dell'investitore e ciò potrebbe indurre il Fondo a cessare la relazione con l'investitore.

Gli investitori hanno il diritto di richiedere l'accesso ai propri dati personali conservati presso il Fondo e/o i suoi delegati o fornitori di servizi, il diritto alla rettifica in caso di incompletezza o imprecisione dei Dati Personali, il diritto alla cancellazione dei dati alle condizioni di cui all'articolo 17 del GDPR, il diritto a limitare il trattamento secondo quanto disposto all'articolo 18 del GDPR, il diritto alla portabilità di cui all'articolo 20 del GDPR. Laddove il trattamento dei dati personali abbia finalità di marketing diretto, l'investitore avrà il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati personali per tale finalità. Per ulteriori informazioni su come esercitare i propri diritti, si invitano gli investitori a consultare l'informativa sulla privacy disponibile alla pagina www.bgfml.lu.

Qualora le informazioni non siano raccolte direttamente presso l'interessato, l'investitore dovrà garantire che informerà gli altri interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e dei relativi diritti.

LIQUIDAZIONE DEL FONDO, LIQUIDAZIONE E FUSIONE DEI COMPARTI

Liquidazione o scioglimento del Fondo

La liquidazione del Fondo avrà luogo conformemente alle disposizioni della Legge del 2010.

Qualora il capitale del Fondo sia inferiore ai due terzi del capitale minimo, gli amministratori sono tenuti a sottoporre la questione della liquidazione del Fondo all'Assemblea Generale per la quale non sarà prescritto alcun quorum e che deciderà a maggioranza semplice delle azioni rappresentate in assemblea.

Qualora il capitale del Fondo sia inferiore a un quarto del capitale minimo, gli amministratori sono tenuti a sottoporre la questione della liquidazione del Fondo all'Assemblea Generale per la quale non sarà prescritto alcun quorum; lo scioglimento sarà deliberato dagli azionisti detentori di un quarto delle azioni in assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in modo tale che si possa tenere entro quaranta (40) giorni dal momento in cui viene accertato che le attività nette sono inferiori ai due terzi o un quarto del capitale minimo. Inoltre, il Fondo può essere sciolto mediante decisione dell'Assemblea Generale deliberante in conformità alle disposizioni statutarie in materia. Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evase fino alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale per deliberare sulla liquidazione del Fondo.

Le decisioni dell'Assemblea Generale o dei tribunali che stabiliscono lo scioglimento o la liquidazione del Fondo saranno pubblicate nel *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* e su tre quotidiani a tiratura adeguata, compreso almeno un quotidiano lussemburghese. Tali pubblicazioni saranno effettuate su richiesta dei liquidatori.

In caso di scioglimento del Fondo, la liquidazione verrà eseguita da uno o più liquidatori nominati in conformità allo Statuto del Fondo e della Legge del 2010.

I proventi netti della liquidazione saranno distribuiti agli azionisti in misura proporzionale al numero di azioni possedute. Eventuali importi non rivendicati dagli azionisti alla chiusura della liquidazione saranno depositati presso la *Caisse de Consignations* di Lussemburgo. In caso di mancata rivendicazione prima della scadenza del periodo di prescrizione (trenta (30) anni), tali importi non potranno più essere richiesti.

Liquidazione e fusione di comparti

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in merito alla liquidazione di uno o più comparti laddove variazioni rilevanti della situazione politica o economica dovessero, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, rendere tale decisione necessaria e laddove le attività nette di uno dei comparti dovessero scendere al di sotto di EUR 1.000.000 per un periodo di almeno sei (6) mesi. La decisione di liquidazione sarà comunicata agli azionisti interessati prima della data di efficacia della liquidazione e l'avviso dovrà indicare le ragioni e le procedure delle operazioni di liquidazione.

Salvo diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il Fondo potrà, fino all'esecuzione della decisione di liquidare, continuare a rimborsare le azioni del comparto del quale è stata deliberata la liquidazione. Per tale rimborso, il Fondo userà come base il valore patrimoniale netto stabilito per il conteggio dei costi di liquidazione, ma senza dedurre alcuna commissione di rimborso o di altro tipo. I costi attivati di costituzione devono essere completamente ammortizzati non appena venga presa la decisione di liquidare. I proventi della liquidazione saranno distribuiti ai singoli azionisti in misura proporzionale al numero di azioni possedute.

Gli importi non rivendicati dagli azionisti o dai loro beneficiari alla fine della liquidazione di uno o più comparti saranno depositati presso la *Caisse de Consignations* di Lussemburgo.

Nelle stesse circostanze di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la chiusura di qualunque comparto mediante fusione in un altro. Inoltre, tale fusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione laddove si renda necessaria negli interessi degli azionisti di un qualunque comparto interessato. La decisione sarà comunicata agli azionisti con le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente e, in aggiunta, la comunicazione dovrà contenere informazioni relative al nuovo comparto. La comunicazione dovrà essere inviata entro un (1) mese prima della data di efficacia della fusione al fine di consentire agli azionisti di richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni prima dell'avvio dell'operazione che comporti il conferimento nel nuovo comparto.

Fatte salve eventuali disposizioni in senso contrario contenute nel presente Prospetto, qualsivoglia fusione di un comparto con un altro comparto del Fondo o con un altro OICVM (soggetto o meno al diritto lussemburghese) sarà

deliberata dal Consiglio di Amministrazione a meno che quest'ultimo decida di sottoporre la decisione di fusione all'assemblea degli azionisti del comparto in questione. In quest'ultimo caso, non è richiesto alcun quorum per l'assemblea e la delibera di fusione viene adottata a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di fusione di un comparto che determini, di conseguenza, la cessazione del Fondo, la fusione dovrà essere decisa, fatto salvo quanto precede, da un'assemblea degli azionisti deliberante conformemente ai requisiti di quorum e di maggioranza per la modifica dello Statuto.

Le relative decisioni del Consiglio di Amministrazione verranno rese pubbliche con le stesse modalità degli avvisi. In caso di fusione del Fondo si applicano le disposizioni della Legge del 2010 in base alle quali il Consiglio di Amministrazione è competente a decidere in merito alla data di efficacia della fusione.

APPENDICE I
DESCRIZIONE DEI COMPARTI

NEXTAM PARTNERS – FLEX AM

Politica di investimento

L'obiettivo del comparto consiste nel bilanciare crescita e reddito tramite l'investimento in titoli azionari, in titoli a reddito fisso, compresi gli strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari con un livello di rischio comparabile, obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile. L'obiettivo di investimento può essere realizzato anche tramite l'uso di fondi di investimento (OICVM e OIC).

Massimo il 30% delle attività nette del comparto è investito in titoli azionari tramite l'investimento diretto, tramite l'uso di altri strumenti finanziari derivati, di altri strumenti finanziari (assimilabili ai titoli azionari) e/o di fondi azionari. Gli emittenti delle azioni hanno sede in paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale o a Hong Kong, a Taiwan o alle Isole Cayman. Le società possono differire in termini di dimensioni, capitalizzazione e liquidità e operare in tutti i settori.

Il comparto può investire in titoli azionari di società ubicate nei paesi emergenti.

La politica di investimento del comparto può essere realizzata anche tramite l'uso di derivati a scopo di investimento e di copertura.

Uso di SFT e TRS

La proporzione massima di patrimonio gestito del comparto che può essere oggetto di SFT e TRS sarà la seguente:

	Prevista	Massima
Concessione di titoli in prestito	0%-40%	95%
Assunzione di titoli in prestito	0%	10%
Contratti di vendita con patto di riacquisto	0%-30%	100%
TRS	0%	10%

Profilo di rischio specifico del comparto **Gli investitori devono essere consapevoli che l'esposizione totale ai derivati può essere pari, ma non superiore, alle attività nette totali del comparto.**

Ciò può determinare un aumento della volatilità del valore delle azioni del comparto.

Il comparto è inoltre esposto ai rischi del mercato azionario, obbligazionario, valutario e dei mercati emergenti. Il suddetto elenco potrebbe non essere esaustivo. Per ulteriori considerazioni in materia di rischi, si invitano gli investitori a prendere visione del Capitolo 5. "Fattori di rischio e processo di gestione del rischio".

Esposizione globale: il comparto applica il metodo degli impegni per calcolare l'esposizione agli strumenti derivati.

Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è adatto a investitori con un profilo di rischio medio e un orizzonte di investimento a lungo termine (da 5 a 6 anni).

Valuta di valutazione

Euro.

<i>Giorno di valutazione</i>	Ogni giorno lavorativo bancario lussemburghese.
<i>Forma delle azioni</i>	Nominativa.
<i>Tipi di azioni</i>	Classe I: azioni ad accumulo per investitori istituzionali approvati dal Consiglio di Amministrazione.
<i>Prezzo di sottoscrizione iniziale</i>	EUR 5.-
<i>Importo minimo di sottoscrizione iniziale</i>	Classe I: EUR 10.000.-
<i>Commissione di sottoscrizione</i>	Nessuna.
<i>Commissione di gestione</i>	Classe I: 0,90% all'anno delle attività nette, da corrispondere alla Società di Gestione alla chiusura di ogni trimestre e basata sul valore delle attività nette registrato nel corso del trimestre in questione.
<i>Commissione di performance</i>	<p>20% della Extra Performance, da corrispondersi con cadenza annuale alla Società di Gestione. La Commissione di Performance è calcolata e accantonata in ogni giorno di Valutazione applicando il Principio di Cristallizzazione. La Extra Performance è la differenza tra la performance del Valore Patrimoniale Netto delle Classi di Azioni del comparto al netto di tutte le spese, le passività e le Commissioni di Gestione (ma non delle Commissioni di Performance) e il Benchmark dall'ultimo pagamento della Commissione di Performance. La commissione è calcolata in ragione del 20% della Extra Performance, corretta in base alla totalità delle sottoscrizioni e dei rimborsi.</p> <p>Il Benchmark è per il 5% Morgan Stanley World in Euro, per il 45% l'indice JPM Emu Government Bond, per il 50% Bot Bankitalia.</p> <p>Il pagamento della Commissione di Performance, calcolato al 31 dicembre di ogni anno e accantonato quotidianamente, ha luogo all'inizio dell'anno successivo.</p> <p>Secondo il Principio di Cristallizzazione, se le azioni vengono rimborsate prima del 31 dicembre di ogni anno, le Commissioni di Performance per le quali è stato istituito un accantonamento e che sono attribuibili alle azioni rimborsate verranno pagate al termine del periodo.</p> <p>Si rimanda al disclaimer relativo al Regolamento sugli indici di riferimento contenuto nell'Appendice II e che è applicabile al presente comparto.</p>

APPENDICE II
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE COMMISSIONI DI PERFORMANCE

Il regolamento (UE) 2016/1011 (noto anche come “**Regolamento UE sugli indici di riferimento**”), come di volta in volta modificato, prescrive al Fondo di produrre e mantenere solidi piani scritti che definiscano le azioni da adottare in caso di significativa variazione o di cessazione di un benchmark (come definito dal Regolamento UE sugli indici di riferimento). Il Fondo rispetterà tale obbligo. Ulteriori informazioni sul piano sono disponibili su richiesta a titolo gratuito.

Gli indici o i benchmark usati dai comparti elencati di seguito ai fini del calcolo della commissione di performance sono, alla data del Prospetto, forniti da amministratori di indici di riferimento iscritti nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento dell’ESMA ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento UE sugli indici di riferimento.

Comparti	Benchmark
NEXTAM PARTNERS – FLEX AM	5% Morgan Stanley World in Euro 45% JPM Emu Government Bond Index 50% Bot Bankitalia